

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST

Art. 1 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola, a conclusione di un procedimento di coprogettazione e coprogettazione ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017 (*Codice del Terzo settore* o CTS) e degli artt. 9 e 11 della legge regionale n. 65/2020, i rapporti di partenariato che si instaurano tra la Società della Salute (SdS) e gli enti del Terzo settore (in seguito, *enti partner*) per la realizzazione del servizio di accompagnamento sociale, così come definito dal "*Regolamento degli interventi e dei servizi di assistenza sociale*" approvato con la deliberazione dell'Assemblea dei Soci della SdS n. 1/2017. Rientra nell'ambito del servizio anche la messa a disposizione, da parte degli enti del Terzo settore firmatari della presente convenzione che aderiranno a tale iniziativa, di personale volontario da impiegare in qualità di accompagnatori di alunni con disabilità sugli scuolabus comunali.
2. Il servizio di accompagnamento sociale, come sopra definito, è stato oggetto di un percorso di coprogettazione. La SdS e gli enti partner hanno ritenuto che un modello di amministrazione condivisa accresca la capacità di intervento attraverso la convergenza di risorse su obiettivi comuni. La presente convenzione, costituisce il frutto della collaborazione delle parti nella definizione degli obiettivi e la condivisione delle risorse economiche, materiali e immateriali.
3. I verbali del procedimento di coprogettazione sono riportati nell'**allegato A1** alla presente convenzione a formarne parte integrante.

Art. 2 - Destinatari del servizio di accompagnamento sociale

1. Il servizio di accompagnamento sociale, come definito all'art. 1 della presente convenzione, è rivolto a persone in carico al servizio sociale professionale della SdS che si trovano in condizione di particolare disagio (psico-fisico, familiare, sociale ed economico) o di disabilità, nonché a persone anziane fragili o non autosufficienti e a minori.
2. Il servizio è considerato parte di un progetto di vita o di un progetto assistenziale personalizzato per l'inserimento della persona nelle strutture diurne e nelle sedi di percorsi scolastici, di socializzazione e/o di inserimento lavorativo. Gli enti partner e gli altri enti di cui all'art. 3 della presente convenzione organizzano il servizio secondo le indicazioni e le modalità definite dal progetto personalizzato comunicato dal servizio sociale professionale.
3. Per ogni persona accompagnata è redatta, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, una scheda tecnica di servizio contenente almeno i seguenti dati:
 - i dati anagrafici della persona;
 - l'indirizzo di residenza/domicilio della persona;
 - i contatti e i riferimenti telefonici della persona o di chi ne esercita la tutela giuridica;
 - il luogo o i luoghi di destinazione (nonché i luoghi di avvio del servizio di accompagnamento sugli scuolabus comunali);
 - i giorni e gli orari di frequenza dell'attività per la quale è necessario l'accompagnamento;
 - le caratteristiche della persona accompagnata (fra cui se si tratta di persona in sedia a ruote);
 - l'esigenza di un accompagnatore a bordo (si/no);
 - l'esigenza di un accompagnatore professionale a bordo (si/no, con motivazione);
 - eventuali ulteriori informazioni operative relative alla modalità di svolgimento del servizio (presenza di barriere architettoniche nell'abitazione, luoghi di rientro dall'accompagnamento diversi dalla residenza/domicilio, ecc.).

Art. 3 - Soggetti della coprogettazione

1. La SdS è l'ente pubblico procedente che ha indetto la procedura ai sensi dell'art. 55 del CTS e dell'art. 11 della legge regionale n. 65/2020 al fine di individuare con gli enti partner le modalità di realizzazione del servizio di accompagnamento sociale.

2. Gli enti partner sono gli enti del Terzo settore, di cui al CTS, iscritti al Registro Unico Nazionale o nei registri equivalenti ai sensi dell'art. 101, comma 2, del CTS medesimo, che sottoscrivono la presente convenzione in esito al tavolo di coprogettazione di cui al decreto del direttore della SdS n. 113/2022, apportando risorse materiali, immateriali o economiche utili a migliorare la qualità del servizio.

3. Gli altri enti del partenariato sono i soggetti che hanno partecipato al procedimento di coprogrammazione e coprogettazione in qualità di portatori d'interesse.

4. Nell'ambito dell'attività di coprogrammazione e di coprogettazione gli enti partner hanno condiviso la necessità di individuare un coordinamento operativo, quale unico interlocutore della SdS per l'attivazione e la gestione dei servizi. Le funzioni di coordinamento operativo, così come risulta dagli esiti della coprogettazione, sono assegnate e sono svolte da Esculapio ODV, organizzazione di volontariato, con sede in Firenze in Via della Mattonaia, n. 17 (C.F. 94108540488).

5. Nell'ambito dell'attività di coprogrammazione e di coprogettazione è stata altresì condivisa l'esigenza di istituire una Cabina di regia, quale tavolo periodico di verifica e monitoraggio del servizio, un Gruppo di verifica delle attività di programmazione e organizzazione dei servizi svolte da Esculapio ODV in qualità di coordinamento operativo, e un'Assemblea di partenariato, quale organo rappresentativo di tutti i partner del progetto.

Art. 4 - Impegni della Società della Salute

1. Nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione, la SdS:

- a) invia, adottando specifiche misure di sicurezza in tema di protezione dei dati personali, le richieste di attivazione dei servizi di accompagnamento, specificando i dettagli dei singoli progetti personalizzati, funzionali all'individuazione dell'ente partner da impegnare nella realizzazione degli stessi, nonché il costo standard rimborsabile;
- b) in avvio delle attività oggetto della presente convenzione, comunica al coordinamento operativo i servizi da svolgere (persone da accompagnare e luoghi di destinazione);
- c) autorizza con propria comunicazione al coordinamento operativo l'attivazione dei servizi proposti;
- d) laddove vi sia un nuovo accompagnamento da attivare o una variazione di quanto già approvato, dà la propria autorizzazione scritta in merito alla nuova previsione del costo standard rimborsabile ricalcolato secondo le modalità di cui all'art. 11 della presente convenzione;
- e) a seguito di specifica rendicontazione bimestrale con indicazione delle persone fruitrici del servizio e dei dati necessari, corrisponde agli enti partner un contributo, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e dello specifico Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci della SdS n. 19/2023, a titolo di rimborso delle spese, secondo le modalità di cui all'art. 11 della presente convenzione;
- f) riconosce Esculapio ODV quale ente che svolge funzioni di coordinamento operativo del servizio ed eroga il relativo contributo a titolo di rimborso spese, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 e dell'art. 6 del Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci della SdS n. 19/2023;
- g) individua propri referenti (amministrativi e professionali) che possano interloquire con Esculapio ODV e con gli enti partner in caso di problematiche gravi e urgenti nella gestione delle persone accompagnate;
- h) effettua periodicamente proprie rilevazioni di soddisfazione dell'utenza e ha facoltà di effettuare sopralluoghi senza preavviso e con le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare la qualità del servizio;
- i) contesta, quantifica e, sentita la Cabina di regia di cui all'art. 7 della presente convenzione, applica le sanzioni per le inadempienze accertate nell'esercizio delle attività previste.

Art. 5 - Impegni dell'ente partner

1. Per lo svolgimento del servizio di accompagnamento sociale ciascun ente partner si impegna a:

- a) riconoscere e condividere gli obiettivi fissati nel procedimento di coprogrammazione e gli scopi che hanno ispirato il procedimento di coprogettazione;
 - b) mantenere la qualifica di ente del Terzo settore, ai sensi di quanto previsto dal CTS;
 - c) riconoscere Esculapio ODV come il soggetto individuato per lo svolgimento della funzione di coordinamento operativo;
 - d) riconoscere la Cabina di regia di cui all'art. 7 della presente convenzione come il tavolo periodico di verifica dell'andamento del servizio;
 - e) riconoscere il Gruppo di verifica di cui all'art. 7 della presente convenzione come il tavolo in cui valutare l'attività di programmazione e organizzazione dei servizi svolta da Esculapio ODV in qualità di coordinamento operativo
 - f) riconoscere l'Assemblea di partenariato di cui all'art. 8 della presente convenzione come organo di rappresentanza di tutti gli enti partner, anche con funzioni di indirizzo per l'attuazione degli obiettivi fissati nel procedimento di coprogrammazione e gli scopi che hanno ispirato il procedimento di coprogettazione;
 - g) garantire la disponibilità del proprio personale, volontario o dipendente, per la realizzazione del servizio, compreso quello di accompagnamento sugli scuolabus comunali per gli enti del Terzo settore firmatari della presente convenzione che aderiranno a tale iniziativa;
 - h) assicurare la specifica competenza, preparazione e formazione del personale, volontario o dipendente, impiegato nel servizio, nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa vigente;
 - i) non sospendere unilateralmente il servizio, a eccezione di interruzioni dipendenti da cause di forza maggiore (per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile e al di fuori del controllo dell'ente partner o della SdS, che gli stessi non possono evitare con l'esercizio della normale diligenza);
 - j) assicurarsi con polizza di responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento che possa verificarsi nella realizzazione del servizio, sollevando la SdS da qualsiasi responsabilità per eventuali danni conseguenti;
 - k) assicurare il personale volontario impiegato contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento dell'attività, così come previsto dall'art. 18 del CTS (la polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi deve avere un massimale non inferiore a € 2.500.000,00 unico per sinistro, a garanzia di sinistri che possano derivare alle persone fruitrici del servizio o a terzi durante l'espletamento dello stesso, ivi compresi gli infortuni del conducente o dell'accompagnatore e la copertura globale delle persone accompagnate, e una durata non inferiore a quella della presente convenzione, compreso il suo eventuale rinnovo);
 - l) svolgere il servizio in modo conforme alle disposizioni nazionali e regionali del settore, inclusi gli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché quelli derivanti dalle norme in materia di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica;
 - m) garantire che il rapporto con il personale dipendente impiegato nel servizio venga regolato dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge regionale n. 65/2020;
 - n) aver provveduto all'adeguamento agli obblighi relativi all'accreditamento di cui alla legge regionale n. 82/2009, e ss.mm.ii.;
 - o) garantire la massima riservatezza delle informazioni riferite alle persone beneficiarie del servizio e rispettare le disposizioni in materia di trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 14 della presente convenzione;
 - p) presentare la specifica rendicontazione sui servizi svolti, con l'indicazione delle persone accompagnate e dei dati necessari, secondo gli schemi riepilogativi predisposti dalla SdS.
2. Il personale dell'ente partner, a qualunque titolo impiegato nel servizio, non ha alcun vincolo di subordinazione nei confronti della SdS e risponde del proprio operato esclusivamente all'ente partner.
3. Ogni ente partner individua un proprio responsabile operativo quale unico referente del coordinamento operativo, che deve periodicamente:
- a) verificare con il coordinamento operativo la dislocazione dei singoli servizi;
 - b) comunicare variazioni relative all'iniziale disponibilità di mezzi;

- c) comunicare variazioni relative alla capacità massima di accompagnamento;
- d) informare di eventuali criticità operative dei servizi attivati.

Art. 6 - Impegni del coordinamento operativo

1. Esculapio ODV svolge la funzione di coordinamento operativo del servizio di accompagnamento sociale, gestendo una centrale unica di coordinamento.
2. L'attività di coordinamento operativo consiste nella ricezione della richiesta di attivazione del singolo servizio da parte della SdS e nell'individuazione dell'ente partner da impegnare nella realizzazione dello stesso sulla base dei criteri di:
 - a) disponibilità di mezzi adeguati al servizio;
 - b) disponibilità di volontari adeguatamente formati, anche in relazione a eventuali specifiche esigenze della persona da accompagnare;
 - c) vicinanza tra la sede dell'ente partner e la residenza o il domicilio della persona da accompagnare, ovvero del luogo di destinazione o di avvio del servizio (per l'accompagnamento sugli scuolabus comunali), anche con finalità di riduzione dell'impatto ambientale del servizio;
 - d) non duplicazione, accorpamento e razionalizzazione dei percorsi, quando ciò si renda possibile senza creare disagio alle persone da accompagnare;
 - e) possibilità di proporre disgiuntamente a più enti partner la realizzazione di un servizio che si rilevasse particolarmente complesso o le cui caratteristiche richiedessero una loro collaborazione.
3. Ricevuta la richiesta di attivazione del servizio da parte della SdS, Esculapio ODV provvede a individuare l'ente partner a cui attribuire la sua realizzazione sulla base dei criteri indicati al precedente comma 2.
4. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione, Esculapio ODV comunica alla SdS:
 - a) l'ente partner che svolge il servizio;
 - b) la data di avvio del servizio;
 - c) le modalità di realizzazione del servizio (viaggio in auto, mezzo attrezzato o pulmino);
 - d) il costo standard applicabile per il singolo mezzo ai fini del rimborso (la specifica deve indicare il chilometraggio annuo previsto in base ai servizi assegnati, con moduli che saranno elaborati di concerto tra la SdS e il coordinamento operativo).
5. Esculapio ODV comunica alla SdS eventuali problemi e controversie rilevanti nel rapporto con gli enti partner, nelle forme e con i tempi che saranno individuati dalla Cabina di regia di cui all'art. 7 della presente convenzione.
6. Esculapio ODV collabora alla Cabina di regia, fornendo report e dati relativi all'attività svolta e partecipa al Gruppo di verifica di cui all'art. 7 della presente convenzione.
7. In fase di avvio delle attività, Esculapio ODV predispone una proposta organizzativa dei servizi (ripartiti fra gli enti partner).
8. Per ogni nuovo servizio da attivare o per ogni variazione di un servizio attivato, Esculapio ODV rielabora la previsione chilometrica annua presunta del mezzo dedicato al nuovo servizio attivato o a quello eventualmente modificato (i nuovi servizi o le variazioni preventivamente non autorizzate dalla SdS non potranno essere rimborsati all'ente partner).
9. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, Esculapio ODV mette a disposizione:
 - a) personale adeguato (le figure individuate dovranno aver conseguito la formazione professionale per l'incarico assegnato e vantare esperienza professionale nel settore e conoscenza del territorio);
 - b) strumentazione adeguata, consistente almeno in una postazione operativa attrezzata, hardware, software di gestione, gestione server, telefoni fissi, cellulari, centralino e materiale, anche di consumo, per il funzionamento degli uffici;
10. L'orario di svolgimento del servizio è dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
11. L'importo annuo massimo del contributo di cui all'art. 11 della presente convenzione è stimato in € 57.000,00. Ai fini della sua erogazione Esculapio ODV deve presentare una rendicontazione semestrale.

Art. 7 - La Cabina di regia e il Gruppo di verifica

1. Al fine di svolgere attività di verifica e monitoraggio del servizio, nonché di esercitare una valutazione sulla qualità dello stesso, è istituita una Cabina di regia che si compone dei seguenti soggetti:

- a) il direttore, i dirigenti, i funzionari amministrativi e gli assistenti sociali della SdS interessati dalle questioni poste all'ordine del giorno;
- b) quattro rappresentanti degli enti partner, individuati nell'ambito della Consulta per il Terzo settore;
- c) il Presidente della Consulta del Terzo settore;
- d) Esculapio ODV, in qualità di coordinamento operativo di cui all'art. 6 della presente convenzione.

2. La Cabina di regia esercita le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio dell'attività del coordinamento operativo e degli enti partner;
- b) verifica del rispetto delle norme convenzionali e del corretto svolgimento del servizio;
- c) verifica, mediante indagini a campione o altri strumenti ritenuti idonei, del grado di soddisfazione dell'utenza;
- d) elaborazione di un report annuale dell'attività;
- e) risoluzione delle controversie e dei problemi che possano verificarsi tra gli enti convenzionati;
- f) ogni altra funzione attribuita alla Cabina di regia dalla presente convenzione.

3. La Cabina di regia, convocata e presieduta dal direttore della SdS, si riunisce quadrimestralmente e produce un verbale, che è trasmesso per conoscenza all'Assemblea dei Soci della SdS. La Cabina di regia può essere convocata altresì su richiesta unanime dei rappresentanti degli enti partner di cui al comma 1, lett. b).

4. Su iniziativa della SdS o su unanime richiesta degli enti partner di cui al comma 1, lett. b), la Cabina di regia può proporre alla SdS di riattivare la coprogettazione, ai fini di una revisione *in itinere* della presente convenzione, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 72/2021.

5. Gli enti partner ed Esculapio ODV costituiscono anche uno specifico Gruppo di verifica delle attività di programmazione e organizzazione dei servizi svolte da quest'ultimo in qualità di coordinamento operativo. Al Gruppo di verifica parteciperà di diritto il Presidente della Consulta del Terzo settore. La composizione effettiva di tale Gruppo e le modalità operative di suo funzionamento saranno definite dalle parti e comunicate alla SdS dal Presidente della Consulta del Terzo settore.

Art. 8 - L'Assemblea di partenariato

1. Al fine di svolgere attività di monitoraggio dell'intero rapporto collaborativo fra la SdS e gli enti partner di cui all'art. 3 della presente convenzione, è istituita un'Assemblea di partenariato, costituita dal direttore della SdS, da un rappresentante di ciascuno degli enti partner, dal Presidente della Consulta del Terzo settore (o suo delegato) e dai delegati alla coprogettazione nominati dal Comitato di partecipazione.

2. L'Assemblea di partenariato è convocata, di norma, una volta all'anno dal direttore della SdS, produce un verbale che, approvato a maggioranza dei propri componenti, è trasmesso per conoscenza all'Assemblea dei Soci della SdS.

3. L'Assemblea di partenariato esercita le seguenti funzioni:

- a) monitoraggio complessivo dell'attività svolta nell'ambito del partenariato, ricorrendo, se ritenuto opportuno, anche a forme di valutazione di impatto sociale;
- b) esame complessivo dell'assetto dei rapporti collaborativi instaurati e delle modifiche eventualmente necessarie alla presente convenzione, da sottoporre alla Cabina di regia e alla SdS;
- c) esame dei punti di forza e delle criticità del servizio, formulando proposte di miglioramento.

Art. 9 - Qualità, efficienza ed equità del servizio di accompagnamento sociale

1. Affinché le attività svolte e i servizi erogati rispondano a criteri di qualità tecnica e sociale volti ad assicurare l'efficacia della prestazione e la piena soddisfazione delle esigenze dei fruitori, gli enti partner si impegnano a garantire:

- a) la presa in carico della persona beneficiaria del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di attivazione;
- b) la formazione periodica del personale volontario e dipendente impegnato nel servizio;
- c) la preparazione del personale volontario e dipendente, affinché sia prestata opportuna attenzione e cura verso le persone accompagnate (a tal fine, il personale volontario e dipendente è tenuto a porre in essere un comportamento caratterizzato da sensibilità e cortesia nei confronti delle persone fruitrici del servizio, nonché a garantire l'affidabilità e l'adeguatezza dei mezzi impiegati);
- d) in caso di guasto improvviso la sostituzione in tempi brevi del mezzo utilizzato con altro mezzo adeguato;
- e) in caso di guasto del mezzo o di altri eventi che rendano temporaneamente impossibile effettuare i servizi programmati, l'impegno a ricercare le soluzioni idonee a garantire la prosecuzione dei servizi e ridurre al minimo i possibili disagi per l'utenza;
- f) in caso di assenze impreviste, la sostituzione del personale impegnato con altro personale idoneo (la SdS si riserva la facoltà di richiedere all'ente partner la sostituzione di personale addetto al servizio ritenuto non idoneo, anche per carenze riguardanti il corretto rapporto con le persone beneficiarie del servizio).

2. Pena la risoluzione della convenzione, tutti gli enti partner, i loro dipendenti e i loro volontari si impegnano ad adeguare la propria condotta alle disposizioni del *Codice di comportamento dei dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest*, approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 10/2014, in conformità a quanto disposto dal DPR n. 62/2013, e a non assumere iniziative in contrasto con il medesimo, nella consapevolezza che la violazione delle suddette norme costituisce inadempimento e, come tale, è valutabile ai fini della risoluzione della presente convenzione, in base alla gravità della violazione valutata alla luce del suddetto Codice.

Art. 10 - Risorse economiche della Società della Salute e cofinanziamento da parte di Esculapio ODV e degli enti partner

1. La SdS si impegna a stanziare annualmente attraverso il proprio bilancio le risorse necessarie per i rimborsi delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del servizio di accompagnamento sociale.

2. Nello svolgimento della sua funzione, Esculapio ODV, in qualità di coordinamento operativo, cofinanzia, per tutta la durata della presente convenzione, le attività di cui all'art. 6 della presente convenzione, mettendo a disposizione la sede operativa, l'esperienza pregressa e parte del personale impiegato nell'attività di coordinamento, nonché la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni.

3. Gli enti partner cofinanziano le attività di cui all'art. 5 della presente convenzione, mettendo a disposizione le loro sedi operative, il personale volontario, nonché l'esperienza pregressa del personale nell'attività di organizzazione del servizio di accompagnamento sociale.

4. Gli altri enti del partenariato cofinanziano le eventuali attività di cui all'art. 3, comma 3, della presente convenzione, garantendo la partecipazione e l'apporto del loro personale volontario e dipendente alle attività che saranno chiamati a svolgere.

Art. 11 - Spese rimborsabili

1. L'importo dei contributi di cui all'art. 12 della legge n. 241/1990 da corrispondere a Esculapio ODV e agli enti partner per le spese da essi effettivamente sostenute e documentate è determinato secondo due modalità:

- a) rendicontazione analitica di spese effettivamente sostenute e documentate (la modalità di computo delle predette spese e la documentazione da produrre sarà definita nell'ambito della Cabina di regia, di cui all'art. 7 della presente convenzione).
- b) applicazione di un costo *standard* per i singoli servizi di accompagnamento sociale effettivamente svolti, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 72/2021.

2. Secondo la modalità di cui al comma 1, lett. a), del presente articolo, sono rimborsate le seguenti spese effettivamente sostenute:

- a) l'attività di coordinamento operativo svolta da Esculapio ODV ai sensi dell'art. 6 della presente convenzione;
- b) le spese sostenute dagli enti partner relativamente alla copertura assicurativa dei volontari e degli altri operatori impiegati nella realizzazione del servizio (le spese assicurative dei volontari sono soggette a un rimborso specifico da parte della SdS e, pertanto, devono essere annualmente comunicate in via preventiva, affinché ne sia verificata la congruità rispetto alle attività di cui alla presente convenzione);
- c) eventuali costi sostenuti per spese derivanti dalla formazione e dall'attrezzatura dei volontari, comprese le divise;
- d) eventuali costi sostenuti per spese dovute alle misure di contrasto alla pandemia da CoViD-19 o eventuali altri misure imposte per situazioni analoghe.

3. Sono invece rimborsate secondo le modalità di cui al comma 1, lett. b), del presente articolo, le spese sostenute per i singoli servizi svolti e rendicontati sulla base del costo standard determinato secondo le modalità analitiche di cui all'**allegato B**, ai sensi di quanto previsto dal decreto ministeriale n. 72/2021. Tale allegato è oggetto di verifica annuale (o con periodicità ridotta, qualora si rilevino modifiche sostanziali dei valori dei parametri di calcolo del costo standard) da parte della Cabina di regia che può proporre modifiche o adeguamenti da sottoporre alla successiva approvazione dei soggetti firmatari della presente convenzione.

4. Per l'attività svolta dagli enti sottoscrittori della presente convenzione nell'ambito della Cabina di regia e del Gruppo di verifica di cui all'art. 7 della presente convenzione o dell'Assemblea di partenariato di cui all'art. 8 della presente convenzione non è previsto alcun rimborso.

Art. 12 - Pagamenti e controlli

1. Con cadenza bimestrale ciascun ente partner invia alla SdS la rendicontazione corredata di un report riepilogativo dei servizi svolti. Tali rendicontazioni sono attestate dal coordinamento operativo (Esculapio ODV). La rendicontazione è effettuata sulla base di una modulistica predisposta dalla SdS e comunicata agli enti partner ed è sottoscritta dal legale rappresentante degli enti partner medesimi.

2. La documentazione delle spese e dei servizi effettuati alla base del rimborso richiesto, autocertificata dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, deve essere conservata presso l'ente firmatario per almeno il triennio successivo all'anno di esecuzione delle attività.

3. La SdS si riserva di procedere periodicamente a verifiche e controlli.

4. Il rimborso è effettuato dalla SdS entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della nota di debito presentata da parte dell'ente partner, previa verifica degli adempimenti relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla legge n. 136/2010 e della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite Documento Unico Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto.

5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la Cabina di regia di cui all'art. 7 della presente convenzione potrà definire modalità di erogazione del rimborso alternative a quelle di cui al comma 4, al fine di assicurare l'accelerazione dell'erogazione dei rimborsi e la semplificazione della procedura. L'eventuale nuova modalità sarà pubblicata sul sito della SdS.

Art. 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Gli enti partner assumono tutti gli obblighi inerenti alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010. Ai sensi dell'art. 3 della medesima legge, si impegnano a utilizzare conti correnti bancari o postali sui quali saranno registrati tutti i movimenti finanziari relativi alla presente convenzione, effettuati tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente atto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice CUP I81J23000320005.

Art. 14 – Disposizioni sulla protezione dei dati personali

1. In relazione al trattamento dei dati personali necessari per il perfezionamento della presente convenzione, gli enti partner ed Esculapio ODV (contraenti) dichiarano di aver preso visione e condiviso l'informativa sulla protezione dei dati personali resa ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) e pubblicata dalla Società della Salute, quale Titolare del trattamento, sul proprio sito istituzionale raggiungibile al seguente collegamento: <http://www.sds-nordovest.fi.it/privacy-policy>.

2. Per quanto attiene al trattamento dei dati personali necessari all'esecuzione delle disposizioni previste dai precedenti artt. 2 (Destinatari del servizio di accompagnamento sociale), 4 (Impegni della Società della Salute), 5 (Impegni dell'ente partner), 6 (Impegni del coordinamento operativo), 7 (La Cabina di regia), 8 (L'Assemblea di partenariato) e 9 (Qualità, efficienza ed equità del servizio di accompagnamento sociale), la Società della Salute si qualifica come Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7, del GDPR e provvederà, nel rispetto dell'art. 28 del GDPR, alla formale designazione di tutti gli enti partner e di Esculapio ODV, per i rispettivi compiti e funzioni come disciplinati dalla presente convenzione, quali Responsabili del trattamento.

3. Gli enti partner ed Esculapio ODV si impegnano alla formale accettazione della nomina secondo lo schema **allegato C** alla presente convenzione, obbligandosi, per l'effetto, al rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.

4. In particolare, e salvo quanto dettagliatamente previsto nella citata nomina, le parti si impegnano a:

- applicare adeguate misure di sicurezza tecniche e organizzative in relazione al trattamento dei dati personali trattati con specifico riferimento alla protezione dei dati, e dei documenti che li contengono, nelle operazioni di comunicazione prevedendo, a titolo esemplificativo, la protezione degli stessi con specifiche e univoche password di accesso;
- nominare, per iscritto, i soggetti autorizzati al trattamento, impartendo loro specifiche istruzioni e garantendo un'adeguata attività formativa in materia di protezione dei dati personali;
- limitare, salvo quanto necessario per la corretta esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, gli ambiti di comunicazione dei dati personali trattati;
- adottare ogni misura necessaria per evitare la diffusione dei dati personali;
- garantire piena collaborazione alla SdS, quale Titolare del trattamento, per fornire tempestivo riscontro alle istanze degli interessati relative all'esercizio dei loro diritti, nonché per ogni attività richiesta dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15 - Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01/10/2023, ha validità fino al 31/12/2024 ed è rinnovabile per ulteriori 24 mesi.

2. La proposta di rinnovo è formulata dalla SdS, sentita la Cabina di regia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4, della presente convenzione.

3. Ai fini del perfezionamento del rinnovo, è necessaria l'accettazione espressa di tutti gli enti partner.

Art. 16 - Inadempienze e recesso

1. La SdS procede alla verifica e alla vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alla Cabina di regia di cui all'art. 7 della presente convenzione e all'ente partner interessato.

2. Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative a inadempienze degli enti partner devono essere comunicate per iscritto dalla SdS entro 10 (dieci) giorni dal momento in cui si sono verificate o dal momento in cui se ne è venuti a conoscenza, fissando un termine entro il quale gli enti partner potranno far pervenire le proprie controdeduzioni e adottare i provvedimenti necessari al fine di rimuovere le inadempienze contestate.

3. Nel caso in cui non pervengano le controdeduzioni o nel caso in cui le stesse non siano ritenute idonee a giustificare l'inadempienza, la SdS, sentita la Cabina di regia, applica le sanzioni di cui all'**allegato D** alla presente convenzione.

4. Le somme addebitate a titolo di sanzione sono recuperate, se possibile, mediante compensazione contabile in sede di liquidazione dei rimborsi spesa.

5. Qualora gli enti partner non provvedano ad adeguarsi alle richieste della SdS e perdurino le violazioni degli obblighi che il presente atto pone a loro carico (o comunque di comportamenti incompatibili con il proseguimento del servizio), la SdS ha la facoltà di recedere dalla convenzione tramite comunicazione scritta a mezzo PEC indirizzata all'ente partner coinvolto. In caso di recesso, la SdS riduce del 50% i contributi dovuti all'ente *partner* a titolo di rimborso spese.

6. Per la SdS costituiscono validi motivi di recesso dalla convenzione:

- a) la perdita da parte dell'ente partner della qualifica di ente del Terzo Settore, per qualsiasi motivazione determinata;
- b) gli inadempimenti gravi della presente convenzione;
- c) l'inadempimento agli obblighi relativi all'accreditamento di cui alla legge regionale n. 82/2009, e ss.mm.ii.;
- d) l'attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti degli enti consorziati della SdS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti degli enti partner;
- e) la mancata comunicazione alla SdS e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dei dirigenti o degli amministratori dell'ente partner;
- f) la reiterata assenza di un DURC regolare;
- g) la comunicazione da parte della Prefettura (Ufficio territoriale del Governo) delle informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011;
- h) il grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale;
- i) la violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria;
- j) la violazione delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza;
- k) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- l) l'intervenuta decadenza dell'attestazione di qualificazione nei confronti dell'ente partner per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- m) l'intervento di un provvedimento definitivo che dispone nei confronti dell'ente partner di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero l'intervento di una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del decreto legislativo n. 36/2023 (*Codice dei contratti pubblici*).
- n) nel caso in cui siano state accertate, anche con sentenza di primo grado, violenze o abusi nei confronti di persone beneficiarie del servizio;
- o) mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale.

7. Qualora ricorrano gravi motivi l'ente partner interessato può recedere dal presente atto con un preavviso di almeno due mesi, a mezzo PEC da inviare alla SdS. Il recesso determina il venire meno gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza del presente atto.

Art. 17 - Controversie e norme di rinvio

1. In caso di controversie in merito all'applicazione del presente atto, è competente a giudicare il Foro di Firenze.

2. Per tutto quanto non disciplinato dal presente atto, si applicano le norme del Codice del Terzo settore e della legge regionale n. 65/2020, del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 18 - Spese di registrazione

1. La presente convenzione non è soggetta a imposta di bollo, a norma dell'art. 82, comma 5, del CTS ed è registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

ALLEGATO 1 Verbali del procedimento di coprogettazione (art. 1, comma 4)

PERCORSO DI COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, e ss.mm.ii., e dell'art. 11 della legge regionale n. 65/2020

Verbale n. 1 del 14 dicembre 2022

Alle ore 15:00 del 14 dicembre 2022, presso la sala dell'I.N.U. in Piazza Matteotti 31 a Scandicci, si è riunito il primo tavolo di coprogettazione per il servizio di accompagnamento sociale.

Presiede la seduta il Responsabile del Procedimento, Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

SONO PRESENTI

Per la parte pubblica:

- Andrea Francalanci, direttore della Società della Salute;
- Sandra Sticci, responsabile amministrativo del servizio di accompagnamento sociale per la Società della Salute;
- Franca Giusti, referente amministrativo del servizio di accompagnamento sociale per la Società della Salute;
- Cristina Bandini, coordinatore sociale della Società della Salute;
- Cinzia Dessena, assistente sociale della Società della Salute.

Per gli enti partner:

- Sergio Tempestini per ANTEAS;
- Renato Boni per AUSER Sesto Fiorentino;
- Mario Bartalucci per AUSER Scandicci;
- Paolo La Cava e Carlo Nannetti per HUMANITAS SCANDICCI;
- Cristiano Pieraccioli per MISERICORDIA DI MALMANTILE;
- Sergio Bacci e Stefano Betti per MISERICORDIA DI QUINTO;
- Martina Vannucchi per MISERICORDIA DI SAN MAURO;
- Giovanni D'Andrea per MISERICORDIA di CAMPI BISENZIO;
- Paolo Pineti per MISERICORDIA di CALENZANO-LEGRI-CAPALLE-CARRAIA;
- Leonardo Giorgetti per PUBBLICA ASSISTENZA CALENZANO;
- Massimiliano Cosimelli e Rosella Chiarantini per ESCULAPIO;
- Andrea Filippini per FRATELLANZA POPOLARE DI SAN DONNINO;
- Vanna Secci e Daniela Valtancoli per ACA – SESTO FIORENTINO;
- Gianna Garuglieri e Rita Castellani per ACA – CALENZANO;
- Settimo Lipani per PUBBLICA ASSISTENZA di CAMPI BISENZIO.

Per gli altri enti del partenariato:

- Laura Lotti, presidente della Consulta del Terzo settore;
- Claudia Ciulli, vicepresidente della Consulta del Terzo settore;
- Barbara Gonella, presidente AISLA.

Il Direttore della Società della Salute apre la riunione con una breve sintesi del procedimento di coprogrammazione che si è chiuso con l'approvazione del documento finale la cui sintesi è avvenuta con il decreto direttoriale n. 108/2022, e la presa d'atto dell'Assemblea dei Soci che ha autorizzato l'avvio del procedimento di coprogettazione ed evidenzia le motivazioni per le quali è stato intrapreso tale percorso, anziché ricorrere a un affidamento del servizio tramite le procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici.

Al termine della premessa che ha portato a indire la riunione con le Associazioni che hanno presentato istanza di manifestazione di interesse per la coprogettazione del servizio il Direttore della Società della Salute invita i partecipanti a fare una brevissima presentazione di chi sono e chi rappresentano.

Dopo la presentazione di Sergio Tempestini, delegato dell'associazione ANTEAS, il Direttore della Società della Salute chiede agli altri partecipanti al tavolo se qualcuno è contrario all'ammissione dell'Associazione ANTEAS alla procedura di coprogettazione, in quanto la loro istanza di manifestazione di interesse è pervenuta tramite posta raccomandata qualche giorno dopo la data di scadenza indicata all'interno dell'Avviso.

Tutti i componenti del tavolo presenti sono favorevoli all'ammissione dell'Associazione al tavolo di coprogettazione.

Al termine della presentazione dei partecipanti il Direttore della Società della Salute, riprendendo la parola e ricordando le conclusioni della riunione del 4 luglio 2022 con la quale si concluse il ciclo della procedura di coprogrammazione, nelle quali veniva confermata la modalità organizzativa e i tavoli di confronto già in essere, anche attraverso la partecipazione dei rappresentanti dell'Azienda USL, fondamentale per l'apporto che porteranno con le loro conoscenze. Non meno importante prevedere una periodicità per la convocazione del tavolo di confronto.

Il Direttore della Società della Salute sottolinea che a questa riunione non ha potuto partecipare la rappresentante delegata dall'Azienda USL, in quanto aveva già impegni presi in precedenza, ma assicura che la stessa è interessata a far parte del tavolo e che parteciperà alle prossime riunioni.

Ricorda i temi oggetto di questa serie di tavoli di confronto:

- concordare forme di rendicontazione di costi sostenuti e di oggettivazione delle voci oggetto dei costi;
- modalità di calcolo dei rimborsi che tengano conto sia dei costi del servizio, che delle normative che disciplinano questo percorso.

Indica che il budget di riferimento sarà quello storico e che, sulla base di quanto scaturirà da questi incontri, verrà indicato ai decisori politici quanto i bisogni che emergeranno potranno trovare soddisfazione o meno.

Bandini (Società della Salute) interviene confermando che la copertura dei servizi richiesti è buona e chiede di tenere presente per il futuro, se compatibile con le risorse disponibili, di utilizzare il servizio di trasporto per attivare ulteriori progetti, quali ad esempio attività ricreative, di inclusione sociale e sportive.

Il Direttore della Società della Salute informa che potrebbero essere assegnate delle risorse significative ai territori a livello nazionale da impiegare per questo tipo di servizi. Si ipotizza quindi di tenere aperto il tavolo di coprogettazione per l'inserimento di eventuali altre attività per le quali potrà essere previsto l'accompagnamento.

Dessena (Società della Salute) evidenzia la necessità di organizzare servizi di trasporto per far fruire agli utenti di progetti territoriali già presenti e collegati all'inclusione sociale, quali, ad esempio, i corsi di formazione lavoro, che a volte rimangono inutilizzati per la mancanza dei servizi di trasporto.

Boni (Auser Sesto Fiorentino), confermando la bontà della modalità di organizzazione del servizio già in essere e quanto fatto fino a oggi, ricorda che a tutt'oggi è presente una fascia di persone che non è ancora riuscita a vedersi attivato il servizio per vari motivi. Chiede inoltre di prestare maggior

attenzione e di approfondire il tema delle spese rimborsabili in quanto devono essere calcolate secondo la nuova normativa vigente e non più, come in passato.

Il Direttore della Società della Salute risponde dicendo che finora ha solo elencato quegli argomenti da trattare che erano emersi alla fine della riunione con la quale si è conclusa la fase di coprogrammazione (4 luglio 2023) e che questo punto è solo uno dei temi che saranno affrontati in questa serie di tavoli di confronto.

Gonella (AISLA) chiede informazioni più precise in merito alle risorse economiche disponibili per i servizi, per evitare di dire alle persone che manca la copertura economica o che mancano i volontari nonostante il progetto sia approvato.

Il Direttore della Società della Salute afferma che purtroppo questi sono alcuni dei problemi intrinseci nel servizio stesso, conferma che si parte da un livello di budget storico, ma destinato a variazioni in base ai bilanci degli enti che devono essere definiti e che dipende inoltre anche dai trasferimenti che arriveranno dalla Regione, da quelli nazionali e da quelli comunitari.

Pineti (Misericordia di Prato), concordando su quanto detto fino al momento, evidenzia la necessità che i familiari non facciano riferimento agli operatori che svolgono il servizio per le “comunicazioni di servizio”, ma agli assistenti sociali. Ad esempio, per avere informazioni in merito all’attivazione di un servizio richiesto o per sollecitarlo non devono parlare con gli operatori di contatto che effettuano il servizio, ma devono chiedere all’assistente sociale di riferimento.

Il Direttore della Società della Salute conferma che i bisogni saranno valutati in modalità condivisa nei prossimi tavoli.

Filippini (Fratellanza Popolare di San Donnino) esterna la perplessità circa il budget disponibile di partenza, evidenziando come la definizione del budget deve essere prioritaria rispetto alla costruzione di progetti ulteriori, vista l’esistenza di grosse difficoltà economiche nelle quali si trovano le Associazioni in questo periodo.

Sticci (Società della Salute) risponde specificando che il budget storico non coincide con quello attuale, ma è precedente ed è leggermente superiore.

Bartalucci (Auser Scandicci) interviene dichiarando che alcune sue domande hanno già trovato risposta nelle parole di Sticci, ma bisogna tener conto che la normativa vigente limita al momento la circolazione di alcuni mezzi in determinate zone e quindi è probabile che le Associazioni siano costrette a subire ulteriori aggravii di costi per l’adeguamento del loro parco macchine. Ricorda inoltre che le Associazioni rispondono anche ai servizi richiesti dai singoli cittadini che per vari motivi non sono più in grado di utilizzare i mezzi pubblici. Infine chiede se il testo della convenzione è condivisibile, se può essere costruito insieme e i tempi per la sua realizzazione.

Il Direttore della Società della Salute risponde ribadendo che il contenuto della convenzione non è imposto, deve essere condiviso ed è anche per questo che è stato scelto lo strumento della coprogettazione e non dell’affidamento del servizio per gara pubblica. Per quanto riguarda la tempistica afferma che non saranno tempi lunghissimi, dato che molto del lavoro da fare è già stato fatto con la convenzione attualmente in scadenza. Si tratta di definire insieme un “sistema di regole” che vengano poi riportate all’interno della convenzione, Ovviamente, se si dovessero verificare dei casi per i quali è necessario fermarsi per acquisire e/o approfondire determinati punti il procedimento si fermerebbe per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni necessarie.

D’Andrea (Misericordia di Campi Bisenzio) chiede informazioni circa le modalità di rendicontazione dei singoli servizi di trasporto e se le stesse rimarranno come quelle attualmente in vigore o se e come cambieranno.

Gori (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) spiega che, non trattandosi di una gara d'appalto, il prezzo non è stabilito dall'incontro tra la domanda e l'offerta. In questo caso c'è l'incontro tra la Società della Salute e gli enti del Terzo settore e quindi sorge il problema di come erogare la somma come quota di rimborso. Gli enti del Terzo settore parteciperanno mettendo a disposizione i volontari. Per il resto andrà definito un sistema di rendicontazione sui costi effettivamente sostenuti, con il rischio che in questo modo si arrivi a spendere di più, rispetto alla scelta di fare una gara d'appalto, dove il rischio se lo accolla il soggetto aggiudicatario. Bisogna cercare di avvicinarsi il più possibile al costo effettivo del servizio, cosa piuttosto complicata. La normativa stabilisce che un rimborso non può essere forfettario e deve essere adeguatamente giustificato/documentato. Per questi motivi sarebbe auspicabile stabilire incontri periodici per valutare la congruità dei budget e dei rimborsi, proprio per il principio di aderenza al rimborso delle spese. Gli enti del Terzo settore devono cercare di monitorare bene il valore del servizio di volontariato per capire quale è l'apporto in costi figurativi che questi apportano con il loro impiego nei servizi svolti.

Lipani (Pubblica Assistenza Campi Bisenzio) fa presente che nell'ultimo bimestre le Associazioni hanno riscontrato una perdita del 3/4% a causa dell'aumento delle spese. Chiede quindi un grosso sforzo alla Società della Salute perché la richiesta di servizio di accompagnamento è grande e necessita di risorse adeguate.

Il Direttore della Società della Salute risponde che questo problema sarà affrontato durante il percorso di coprogettazione e che uno degli obiettivi di questa procedura è di avere strumenti perché nessuno ci rimetta.

Cosimelli (Esculapio) interviene affermando che per stabilire delle cifre ci sarà bisogno di sedute specifiche dove verrà affrontato il problema.

La Cava (Humanitas Scandicci) porta all'attenzione del tavolo l'esistenza di alcuni casi che devono essere gestiti in modo diverso da quello attualmente utilizzato, un modo possibilmente condiviso con l'Azienda USL e afferma la necessità di strutturare nella convenzione il rapporto tra le Associazioni, le strutture e le famiglie, creando dei punti di riferimento per certe tipologie di situazioni per le quali i volontari, seppur adeguatamente formati, sono inadeguati nella loro gestione. Dichiarò di avere delle perplessità sulla presenza di un tetto massimo per i costi, perché, se i costi aumentano, si rischia una diminuzione dei servizi e un aggravio della situazione finanziaria delle Associazioni.

Gori (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) risponde affermando che è stata stabilita da Linee guida regionali una percentuale che varia tra il 10/15% del costo totale.

Il Direttore della Società della Salute conclude l'Assemblea chiedendo alle Associazioni di inviare a Sticci eventuali proposte relative al modello organizzativo e che invierà tramite mail una prima proposta di calcolo del rimborso.

Alle ore 17:30 si chiude la riunione.

PERCORSO DI COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, e ss.mm.ii., e dell'art. 11 della legge regionale n. 65/2020

Verbale n. 2 del 9 febbraio 2023

Alle ore 15:00 del 9 febbraio 2023, presso la sala CNA in Via 78 Reggimento Lupi di Toscana 5 a Scandicci, si è riunito il tavolo di coprogettazione per il servizio di accompagnamento sociale.

Presiede la seduta il Responsabile del Procedimento, dott. Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

SONO PRESENTI

Per la parte pubblica:

- Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute;
- Sandra Sticci, responsabile amministrativo del servizio di accompagnamento sociale per la Società della Salute;
- Franca Giusti, referente amministrativo del servizio di accompagnamento sociale per la Società della Salute.

Per gli enti partner:

- Renato Boni e Pierluigi Pettini per AUSER SESTO FIORENTINO;
- Mario Bartalucci per AUSER SCANDICCI;
- Carlo Nannetti per HUMANITAS SCANDICCI;
- Ambra Carrai per CROCE ROSSA ITALIANA - SCANDICCI;
- Cristiano Pieraccioli per MISERICORDIA DI MALMANTILE;
- Fabio Pinzaglia per MISERICORDIA DI LASTRA A SIGNA E SCANDICCI;
- Paolo La Cava (HUMANITAS SCANDICCI);
- Sergio Bacci e Stefano Betti per MISERICORDIA DI QUINTO;
- Enrico Sardelli per MISERICORDIE;
- Matilde Sangigni per PUBBLICA ASSISTENZA CALENZANO;
- Luciano Pucci per PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA;
- Daniele Lucarelli e Rosella Chiarantini per ESCULAPIO;
- Laura Lotti, presidente della Consulta del Terzo settore;
- Claudia Ciulli, vicepresidente della Consulta del Terzo settore.

Sono inoltre presenti:

- Luca Gori della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa;
- Alberto Arcuri della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.

Il Direttore della Società della Salute apre la seduta, riepilogando il percorso svolto dal Tavolo di coprogettazione negli incontri precedenti e illustra gli esiti delle osservazioni pervenute.

Sticci (Società della Salute) conferma la ri-proponibilità dell'attuale modello di organizzazione del servizio attraverso un referente della Società della Salute dedicato e l'utilizzo dei modelli per la richiesta dei servizi e i tempi di risposta alle richieste, ma non escludendo che le tempistiche e l'organizzazione possano essere oggetto di modifiche e adeguamenti.

Il Direttore della Società della Salute comunica di aver ricevuto il mandato dall'Assemblea dei Soci della Società della Salute per la revisione del sistema di compartecipazione da parte delle persone accompagnate alla spesa del servizio, avendo a riferimento il sistema applicato per il servizio di trasporto pubblico locale. Per poter attuare questa modalità sarà necessario che vengano forniti alla

Società della Salute ulteriori dati per stabilire il costo della tratta e quantificare in modo oggettivo (e non più forfettario) il costo da porre a carico delle persone accompagnate e delle loro famiglie.

Boni (Auser Sesto Fiorentino) sollecita la questione dei ristori e conferma di condividere il percorso di coprogettazione intrapreso, ricordando che bisogna tener conto dei costi generali delle Associazioni e dei chilometri effettivamente percorsi per erogare i servizi e che è necessario stabilire la periodicità delle possibili revisioni.

Sardelli (Misericordie) ribadisce le difficoltà economiche e organizzative che le Associazioni stanno vivendo in questo momento e chiede di provare insieme a trovare le soluzioni più idonee.

La Cava (Humanitas) fa presente la necessità di migliorare la gestione di alcuni casi particolari dove possono insorgere problemi durante l'effettuazione del servizio o nei rapporti con la famiglia e sottolinea la necessità di avere un referente certo per poter gestire in sicurezza i singoli servizi.

Il Direttore della Società della Salute risponde che c'è sicuramente necessità di investire sulla formazione, di trovare un punto d'incontro tra servizio sociale e associazioni e che sarebbe opportuno trovare un punto d'incontro anche con l'Azienda USL per poter prendere in carico correttamente una persona prima di attivare il servizio.

Lucarelli (Esculapio) conferma la validità della convenzione del 2016 e parla di un possibile miglioramento del software utilizzato e di un possibile accesso diretto anche da parte della Società della Salute. Non rileva criticità sulla convenzione del 2016, ma non esclude che si possano rivedere alcune procedure, soprattutto per i singoli casi critici, così come per le emergenze (ad esempio, l'allerta meteorologica) che vanno formalizzate. Sollecita la rapida definizione della nuova convenzione, in quanto non riescono più a sostenere i costi attuali.

Chiarantini (Esculapio) conferma che la procedura è corretta, ma che dovrebbe essere meglio conosciuta dal servizio sociale. Andrebbero organizzati con maggiore anticipo i servizi di trasporto scolastico e segnala anche i casi particolari di accompagnamento di persone in Tribunale per i quali andrebbe valorizzato il tempo di sosta prima del ritorno. Un'altra questione da rivedere nei Protocolli operativi sarebbe la valutazione della possibile presenza sul mezzo di un accompagnatore familiare.

Sardelli (Misericordie) evidenzia la mancanza di flessibilità negli orari richiesti, elemento che comporta la difficoltà di ottimizzare i trasporti da effettuare e talvolta li rende non attivabili.

La Cava (Humanitas) riferisce problematiche a gestire i servizi anche per mancanza di collaborazione da parte dei familiari delle persone accompagnate e di altri soggetti coinvolti, come gli operatori che li ricevono nelle strutture di destinazione, comprese quelle scolastiche.

Il Direttore della Società della Salute risponde dicendo che, una volta sottoscritta la nuova convenzione, sarà valutato come affrontare queste criticità, anche confrontandosi con le strutture di destinazione dei servizi.

Pettini (Auser Sesto Fiorentino) conferma la difficoltà di avere un rapporto con i familiari e il servizio sociale, soprattutto quando si determinano delle criticità. Particolari problemi si hanno per la gestione delle sospensioni e delle riattivazioni dei servizi, come nel caso del trasporto scolastico. C'è poi la necessità che il modello per la richiesta sia inviato compilato in modo corretto e completo e non con indicazioni sommarie, come talvolta accade. Ricorda che alcune volte non è sufficiente la formazione per risolvere le situazioni di criticità. Sarebbe utile condividere che la conflittualità non serve a nessuno e che piuttosto bisognerebbe a trovare punti e modalità d'incontro per essere tutti più flessibili.

Sull'impostazione della nuova convenzione, il Direttore della Società della Salute sintetizza che è indispensabile:

- prevedere una parte che va a rimborso analitico delle spese effettivamente sostenute;
- valutare qual è l'impegno richiesto per il mantenimento dei servizi attuali;
- definire l'importo della copertura assicurativa dei volontari;
- considerare l'importo delle spese di formazione dei volontari (un'attività che potrebbe essere anche organizzata e svolta in forma congiunta e condivisa);
- conoscere eventuali spese particolari legate alla peculiarità dei servizi svolti;
- stimare le eventuali spese COVID;
- definire il cofinanziamento richiesto alle Associazioni.

Per la modalità di valorizzazione del tempo di sosta potrebbe essere riconosciuto quanto previsto nel trasporto sanitario.

Pettini (Auser Sesto Fiorentino) chiede di valorizzare il costo della figura dell'accompagnatore.

Il Direttore della Società della Salute risponde che questa è una caratteristica propria del servizio e non andrebbe valorizzata diversamente dal resto.

La Cava (Humanitas Scandicci) sottolinea l'impegno delle Associazioni e le relative spese fisse per un'attività organizzativa propedeutica alla gestione del servizio (indipendente dalla durata o dalla distanza dell'accompagnamento effettuato) e che si tratta di un costo fisso indipendente dal costo chilometrico.

Il Direttore della Società della Salute risponde dicendo che è di fondamentale importanza il riconoscimento dei costi standard e che non potrà essere prevista una specifica valorizzazione per l'attività organizzativa, che invece potrà rientrare nel riconoscimento della quota di spese generali. Il costo del servizio svolto da Esculapio è comunque una spesa a parte da definire con criteri specifici. Per procedere alla definizione dei costi standard occorrerà intanto prendere come riferimento i costi chilometrici previsti dalle tabelle ACI e verificare le tipologie di mezzi utilizzati e il tipo di carburante.

Lucarelli (Esculapio) aggiunge che è necessario valorizzare anche il costo del mezzo attrezzato.

Bartalucci (Auser Scandicci) conclude richiamando la questione dei trasporti multipli, chiedendo che venga valorizzata questa tipologia di intervento.

Gori (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) propone di studiare se in merito a questa tipologia sarà possibile applicare un coefficiente oggettivo.

Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti, il Direttore della Società della Salute dichiara conclusa la seduta alle ore 18:00.

PERCORSO DI COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, e ss.mm.ii., e dell'art. 11 della legge regionale n. 65/2020

Verbale n. 3 del 20 febbraio 2023

Alle ore 15:00 del 20 febbraio 2023, presso la sala CNA in Via 78 Reggimento Lupi di Toscana 5 a Scandicci, si è riunito il tavolo di coprogettazione per il servizio di accompagnamento sociale.

Presiede la seduta il Responsabile del Procedimento, dott. Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

SONO PRESENTI

Per la parte pubblica:

- Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute;
- Sandra Sticci, responsabile amministrativo del servizio di accompagnamento sociale per la Società della Salute;
- Franca Giusti, referente amministrativo del servizio di accompagnamento sociale per la Società della Salute;
- Cristina Bandini, coordinatore sociale della Società della Salute;
- Cinzia Dessena, assistente sociale della Società della Salute;
- Giulia Andrei, assistente sociale dell'Azienda USL Toscana Centro.

Per gli enti partner:

- Sergio Tempestini per ANTEAS;
- Mario Bartalucci per AUSER Scandicci;
- Valentina Ceccherini per HUMANITAS SCANDICCI;
- Degli Innocenti Monica per MISERICORDIA DI MALMANTILE;
- Paolo Pineti per MISERICORDIA di CALENZANO-LEGRI-CAPALLE-CARRAIA;
- Rosella Chiarantini per ESCULAPIO;
- Andrea Filippini per FRATELLANZA POPOLARE DI SAN DONNINO;
- Vanna Secci per ACA – SESTO FIORENTINO;
- Lotti Laura, presidente della Consulta del Terzo settore;
- Claudia Ciulli, vicepresidente della Consulta del Terzo settore.

Per gli altri enti del partenariato:

- Barbara Gonella, presidente AISLA (da remoto);
- Daniela Rocca, membro della Consulta del Terzo settore associazione CUI (da remoto).

E' inoltre presente:

- Alberto Arcuri, per la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (da remoto).

Il Direttore della Società della Salute apre la seduta. Ricorda che la riunione odierna ha lo scopo di provare a definire i compiti, le attività e le modalità di gestione del servizio di accompagnamento sociale attraverso la nuova convenzione. Anticipa che, anche in termini di determinazione della compartecipazione al costo del servizio da parte dei beneficiari dello stesso, vorrebbe provare a equipararlo al servizio di trasporto pubblico locale, seppur con le proprie peculiarità (accompagnamenti verso i centri diurni, rapporti con le famiglie, condizione delle persone accompagnate, ecc.) dalle quali derivano le necessità di servizi di trasporto individualizzati.

Secci (ACA Sesto Fiorentino) sollecita la questione dei ristori per i maggiori costi sostenuti dalle Associazioni nel 2022 in ragione dell'aumento del costo dei carburanti.

Il Direttore della Società della Salute risponde che di questo argomento si sarebbe discusso al termine dell'incontro, ma, in ragione di questa richiesta, sarà esposto come primo punto. E' già stata approvata a fine 2022 la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 38/2022, con la quale sono state autorizzate le modalità di riconoscimento dei contributi integrativi da erogare alle Associazioni. Questi rimborsi sono stati calcolati per il periodo dal 1° ottobre 2021 al dicembre 2022, prendendo a riferimento il costo chilometrico mensile risultante dalle tabelle ACI, con criteri condivisi con il gruppo di monitoraggio.

Sticci (Società della Salute) aggiunge che è stata approvato anche un piccolo riconoscimento per il rimborso dei costi imputabile alle misure imposte dalla pandemia da COVID-19, pari all'1,5% del fatturato del periodo dal febbraio 2021 al marzo 2022, data in cui è stato dichiarato il termine dell'emergenza sanitaria. La ripartizione dei rimborsi è stata fatta sulla base di un criterio oggettivo rappresentato dal numero dei chilometri effettuati, pertanto a Esculapio non oterà riconosciuto alcun ristoro.

Il Direttore della Società della Salute propone un nuovo incontro con il gruppo di monitoraggio con cui definire i dettagli per la ripartizione delle quote dei rimborsi COVID alle associazioni.

Riprende la riunione della coprogettazione.

Sticci (Società della Salute) propone di riguardare il vigente Protocollo operativo e valutare insieme se confermarlo o decidere insieme se modificarlo e in quale modo.

Bartalucci (Auser Scandicci) chiede di limitare al massimo il contatto dei volontari con le famiglie e di rimodulare il rapporto tra le Associazioni e le persone accompagnate nei giusti limiti, onde evitare, per esempio, che un familiare si accordi con la struttura semiresidenziale per modificare direttamente il servizio senza che l'Associazione e la Società della Salute ne abbiano notizia.

Considerando la presenza a questa riunione della Responsabile del Servizio Sociale, Sticci (Società della Salute) sottolinea che bisogna tener traccia di tutte le variazioni riportandole nei verbali mensili delle relative commissioni assistenza della Società della Salute, anche se a sanatoria, soprattutto se queste variazioni comportano aumenti di spesa e sono pertanto soggette ad autorizzazione da parte della Società della Salute.

Dessena (Società della Salute) propone di "formare" alla corretta gestione delle procedure sia le famiglie, che le strutture semiresidenziali.

Secci (ACA Sesto Fiorentino) sottolinea l'importanza di far capire alle famiglie che le variazioni e le sospensioni dei servizi di trasporto devono essere comunicate comunque con congruo avviso, quando si tratta di variazioni per cause già prevedibili e non urgenti.

Sticci (Società della Salute) propone di rivedere il protocollo riguardante la parte relativa alle famiglie e di fare dopo la sottoscrizione della convenzione tra le parti una sorta di Carta dei servizi con i diritti e i doveri delle persone accompagnate.

Il Direttore della Società della Salute sottolinea come il servizio di accompagnamento sia parte integrante dei progetti di assistenza individuali delle persone con disabilità e pertanto deve essere valutato in accordo con le strutture, provando a indicare alle stesse le criticità rilevate e ad affrontarle insieme.

Secci (ACA Sesto Fiorentino) evidenzia la mancanza di flessibilità da parte delle strutture e delle famiglie, soprattutto sugli orari e sui tempi di intervento.

Il Direttore della Società della Salute conferma che proverà a rappresentare il problema e a ricercare maggiore flessibilità sia con le strutture, con le quali sarà più facile, che con gli istituti scolastici.

Bartalucci (Auser Scandicci) riferisce che, secondo la sua esperienza, avere un canale di dialogo aperto ha avuto riscontri positivi.

Le Associazioni inoltre segnalano il grave rischio, non infrequente, di non trovare nessuno a casa che riprenda la persona accompagnata al ritorno dalla scuola o dalla struttura, problema maggiore ovviamente quando affrisce ai minorenni. In generale le Associazioni sostengono che la scheda individuale attualmente utilizzata può non essere sufficiente per capire e gestire il rapporto con la persona da accompagnare e la sua famiglia, soprattutto per i casi più complessi, con problematiche sanitarie.

Dessena (Società della Salute) suggerisce di prevedere una modalità preliminare di confronto tra le parti (Associazioni e servizio sociale) più dettagliata per i casi particolari.

Bandini (Società della Salute) chiede di formalizzare le problematiche riscontrate.

Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti, il Direttore della Società della Salute dichiara conclusa la seduta alle ore 18:00.

PERCORSO DI COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE, ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, e ss.mm.ii., e dell'art. 11 della legge regionale n. 65/2020

Verbale n. 4 del 9 marzo 2023

Alle ore 15:00 del 9 marzo 2023, presso la sala CNA in Via 78 Reggimento Lupi di Toscana 5 a Scandicci, si è riunito il tavolo di coprogettazione per il servizio di accompagnamento sociale.

Presiede la seduta il Responsabile del Procedimento, Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

SONO PRESENTI

Per la parte pubblica:

- Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute;
- Sandra Sticci, responsabile amministrativo del servizio di accompagnamento sociale per la Società della Salute;
- Franca Giusti, referente amministrativo del servizio di accompagnamento sociale per la Società della Salute.

Per gli enti partner:

- Maria Lazzarini e Rita Castellani per ACA – CALENZANO;
- Sergio Tempestini per ANTES;
- Pierluigi Pettini per AUSER Sesto Fiorentino;
- Anna Maria Speciale per AUSER Scandicci;
- Paolo La Cava e Carlo Nannetti per HUMANITAS SCANDICCI;
- Ambra Carrai per CROCE ROSSA ITALIANA - SCANDICCI;
- Giovanni D'Andrea per MISERICORDIA DI CAMPI BISENZIO;
- Cristiano Pieraccioli per MISERICORDIA DI MALMANTILE;
- Fabio Pinzaglia per MISERICORDIA DI LASTRA A SIGNA E SCANDICCI;
- Sergio Bacci per MISERICORDIA DI QUINTO;
- Enrico Sardelli per MISERICORDIA DI SAN MAURO;
- Matilde Sangigni per PUBBLICA ASSISTENZA CALENZANO;
- Mirella Magonio per PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO;
- Luciano Pucci per PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA;
- Daniele Lucarelli e Rosella Chiarantini per ESCULAPIO;
- Laura Lotti, presidente della Consulta del Terzo settore.

Sono inoltre presenti:

- Luca Gori (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa);
- Alberto Arcuri (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa).

Il Direttore della Società della Salute apre la seduta con la lettura della bozza della nuova convenzione, già trasmessa alle Associazioni. Si tratta di una convenzione simile a quella vigente, aggiornata con la normativa attuale di riferimento e con una definizione più analitica e oggettiva dei costi rimborsabili.

Vengono letti i principali articoli della bozza di convenzione. Essendo già stato confermato dalle Associazioni il ruolo di Esculapio, lo stesso è stato già inserito nella bozza di convenzione.

Lucarelli (Esculapio) conferma che presenteranno la loro proposta, mantenendo l'attuale orario di servizio (dalle 8:00 alle 18:00) e dettagliando i dati di spesa relativi all'attrezzatura informatica, al personale impiegato e ai costi generali. Il Gruppo di monitoraggio previsto dalla vigente

convenzione sarà sostituito da un organismo denominato “Cabina di regia” che comprenderà la Società della Salute, Esculapio e alcuni enti partner scelti dalle Associazioni.

Lazzerini (ACA Calenzano) chiede un veloce riepilogo in merito alle funzioni del Gruppo di monitoraggio.

Il Direttore della Società della Salute illustra le funzioni del Gruppo di monitoraggio, facendo riferimento all’art. 7 della convenzione del 2016.

Lucarelli (Esculapio) ritiene fondamentale il Gruppo di monitoraggio per la risoluzione di problemi vari, anche attraverso la mediazione tra i vari soggetti.

D’Andrea (Misericordia Campi Bisenzio) ricorda la composizione attuale del Gruppo di monitoraggio e sottolinea l’importanza di prevedere un Gruppo operativo ristretto che si interfacci con la Società della Salute e le Associazioni per gestire in modo più efficace problematiche tecniche.

Chiarantini (Esculapio) ribadisce che l'attuale Gruppo di monitoraggio è in grado di trovare le migliori soluzioni tecniche interne senza disturbare la Società della Salute e di condividere le possibili soluzioni per i casi più difficili.

Il Direttore della Società della Salute suggerisce che, essendo il Gruppo di Monitoraggio in realtà un organo di coordinamento operativo, lo si potrebbe definire Gruppo di coordinamento strategico, la cui composizione spetterà alle Associazioni.

Secondo Gori (Scuola Superiore di Sant’Anna) deve farne parte anche Esculapio, attualmente presente solo su invito.

Per Lucarelli (Esculapio) deve essere coinvolta anche la Presidenza della Consulta del Terzo settore.

Anche Pettini (Auser Sesto Fiorentino) conferma l'utilità di questo organismo.

Per ACA Calenzano va invece meglio rappresentata la territorialità

D’Andrea (Misericordia di Campi Bisenzio) suggerisce l’ampliamento del Gruppo di monitoraggio a 10 membri dagli attuali 7, vista la complessità del servizio e la necessità di una maggior rappresentanza delle varie associazioni, anche quelle più piccole, proposta apprezzata anche da ANTEAS.

Il Direttore della Società della Salute suggerisce inoltre di istituire anche un possibile Comitato di valutazione come organo assembleare con un incontro almeno annuale per il controllo sull'andamento del servizio, ma necessario anche in conseguenza del nuovo sistema di rimborso spese che è soggetto a verifiche periodiche.

In riferimento all’art. 6 della bozza della convenzione il Direttore della Società della Salute ribadisce la differenza tra costi chilometrici, costi generali e costi analitici.

D’Andrea (Misericordia di Campi Bisenzio) chiede di specificare cosa si intenda nella parte relativa a possibili inadempienze.

Il Direttore della Società della Salute specifica che gli artt. 8, 9 e 10 saranno sviluppati a breve e che le inadempienze saranno oggetto di un apposito capitolo, ovviamente da rivedere insieme.

In generale la bozza di convenzione per la parte regolamentare è condivisa, salvo alcuni approfondimenti sopra richiamati ed è condiviso anche il mantenimento del rimborso bimestrale del costo dei servizi svolti, mentre resta da concordare le modalità e la periodicità di rendicontazione delle spese generali e di quelle rimborsabili.

Per la parte relativa alle spese si apre la discussione.

In riferimento al punto 3 dell'art. 11, La Cava (Humanitas Scandicci) specifica che per quanto riguarda il cofinanziamento da parte delle Associazioni non vi possono rientrare le spese per i dipendenti, i mezzi e la sede operativa, ma solo quelle per i volontari.

Gori (Scuola Superiore di Sant'Anna) risponde che i volontari e l'esperienza pregressa costituiscono i valori del cofinanziamento, mentre per le spese relative alle sedi operative, al personale dipendente e ai mezzi di trasporto deve essere definito insieme il possibile rimborso.

La Cava (Humanitas Scandicci) risponde sottolineando l'importanza di individuare esattamente i costi fissi e i costi variabili, ma evidenzia anche la difficoltà della loro individuazione. Il tutto richiederà un attento studio per trovare la soluzione a questo calcolo, perché entrambe queste voci di spesa ci sono e resta da vedere come saranno riconosciuti. Ricorda altresì che attualmente il costo fisso per servizio riconosciuto dalla Società della Salute è pari a 11,00 euro.

Gori (Scuola Superiore di Sant'Anna) risponde che la misurazione dei costi variabili è piuttosto semplice, mentre più difficoltoso è invece trovare un criterio per valutare i costi fissi e ricorda che la Regione Toscana ha indicato una forbice tra il 10% e il 15% come stima dell'incidenza dei costi generali eventualmente rimborsabili. Inoltre ribadisce che va definito il perimetro del cofinanziamento da parte delle Associazioni.

Lucarelli (Esculapio) sottolinea la delicatezza della questione delle voci che andranno a comporre il cofinanziamento e di quelle che andranno a rimborso e specifica che le Associazioni partecipano al cofinanziamento con il personale volontario e con la messa a disposizione della loro sede e non con il personale dipendente e con la strumentazione impiegata per organizzare/gestire il servizio.

La Cava (Humanitas Scandicci) ribadisce l'importanza della questione della valorizzazione del personale volontario.

Nannetti (Humanitas Scandicci) sostiene che il chilometraggio non è un valore assoluto: 100 km fatti con un solo mezzo non hanno lo stesso costo complessivo di 20 km effettuati da 5 mezzi e va considerato anche il cosiddetto stand-by.

Gori (Scuola Superiore di Sant'Anna) sottolinea che il costo del servizio è dato dal costo effettivo rimborsato dalla Società della Salute e dal costo del cofinanziamento delle Associazioni e che questo valore dovrà emergere nella procedura di coprogettazione. Il volontariato è un valore fondamentale per questo servizio.

Il Direttore della Società della Salute fa presente che tutto ciò che non andrà a rimborso farà parte del cofinanziamento.

Secondo Lucarelli (Esculapio) alcune tipologie di spese potrebbero essere rimborsabili completamente.

Per Pettini (Auser Sesto Fiorentino) va trovato nella nuova convenzione un equilibrio rispetto all'attuale determinazione dei singoli preventivi.

Con riferimento alla convenzione approvata dalla Società della Salute Pratese D'Andrea (Misericordia di Campi Bisenzio) ritiene che il rimborso del costo della pedana dei mezzi attrezzati sui km svolti non può essere pari a 0,01 euro, ma almeno a 0,05 euro, mentre la percentuale di riconoscimento delle spese generali dovrebbe essere non del 18%, ma di almeno il 50%

La Cava (Humanitas Scandicci) propone di definire intanto i criteri per effettuare i conteggi dei rimborsi.

Il Direttore della Società della Salute ritiene che, per procedere operativamente, vadano definiti:

- le tipologie di mezzo di riferimento;
- il chilometraggio medio applicabile, considerato, come confermato dalle Associazioni, che i mezzi sono usati anche per altri servizi;
- la possibilità di valorizzare in modo oggettivo altri elementi del servizio, come la sosta e i servizi multipli;
- la tipologia delle spese completamente rimborsabili;
- la percentuale di riconoscimento delle spese generali.

Si condivide di effettuare simulazioni di spesa connesse a questi nuovi parametri con un confronto rispetto alla spesa storica e si concorda che, per semplificare il lavoro, potranno essere effettuati incontri tecnici più ristretti tra le parti, con la partecipazione di rappresentanti individuati dalla Società della Salute e dalle Associazioni.

Il Direttore della Società della Salute dichiara conclusa la seduta alle ore 18:00.

PERCORSO DI COPROGETTAZIONE DEL SERVIZIO DI “TRASPORTO SOCIALE” ai sensi dell'art. 55 del decreto legislativo n. 117/2017, e ss.mm.ii., e dell'art. 11 della legge regionale n. 65/2020

VERBALE n. 5 dell'11 settembre 2023

Alle ore 18:15 dell'11 settembre 2023, presso i locali della Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio in Via Orly n. 35, si è riunito il tavolo di coprogettazione per il servizio di accompagnamento sociale.

Presiede la seduta il Responsabile del Procedimento, Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest.

Sono presenti

Per la parte pubblica:

Camilla Sanquerin, Presidente Società della Salute;

Andrea Francalanci, Direttore della Società della Salute;

Massimo Bigoni Dirigente amministrativo della Società della Salute

Sandra Sticci, responsabile amministrativo del servizio di accompagnamento sociale per la Società della Salute;

Franca Giusti, referente amministrativo del servizio di accompagnamento sociale per la Società della Salute.

Per gli enti partner:

Elisabetta Ciulli per ANTEAS;

Pierluigi Pettini e Renato Boni per AUSER SESTO FIORENTINO;

Mario Bartalucci per AUSERSCANDICCI;

Paolo La Cava e Carlo Nannetti per HUMANITAS SCANDICCI;

Elisabetta Francalancia per CROCE ROSSA ITALIANA – SCANDICCI;

Andrea Pergolini e M. Chiara Cometa per MISERICORDIA DI BIVIGLIANO;

Giovanni D'Andrea per MISERICORDIA DI CAMPI BISENZIO;

Cristiano Pieraccioli per MISERICORDIA DI MALMANTILE;

Sergio Bacci per MISERICORDIA DI QUINTO;

Enrico Sardelli e Martina Vannucchi per MISERICORDIA DI SAN SEBASTIANO SIGNA;

Matilde Sangigni per PUBBLICA ASSISTENZA CALENZANO;

Settimo Lipani per PUBBLICA ASSISTENZA DI CAMPI BISENZIO;

Massimo Lenzi per PUBBLICA ASSISTENZA SIGNA;

Claudio Bucci per CROCE AZZURRA PONTASSIEVE;

Daniele Lucarelli e Rosella Chiarantini per ESCULAPIO;

Laura Lotti, presidente della Consulta del Terzo settore.

Sono inoltre presenti:

Luca Gori (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa);

Alberto Arcuri (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa).

Francalanci (Società della Salute) apre la seduta riepilogando il percorso svolto dal tavolo negli incontri precedenti, per cui nel presente incontro si può procedere alla conclusione della procedura di coprogettazione e all'approvazione della nuova convenzione, la cui bozza è stata condivisa tra le parti. Poiché si rileva che non tutte le Associazioni sono presenti, chiede se ci sono Associazioni che hanno comunque espresso il loro parere in merito, delegando i presenti all'approvazione della convenzione.

La Fratellanza Popolare S. Donnino è assente, ma fa sapere che è d'accordo con la proposta.
La Misericordia di Bivigliano è presente, ma anche per loro è in corso l'elezione degli organi.
Si decide che il testo della convenzione sarà rinviato tramite e-mail alle Associazioni che dovranno dare riscontro della loro approvazione entro un termine concordato.

Francalanci precisa che le Associazioni che hanno in corso procedure di nomina dei propri organi possono comunque sottoscrivere la convenzione e procedere successivamente al recesso qualora i nuovi organi non la condividano.

D'Andrea (Misericordia di Campi) chiede invece come si ci debba comportare se un'Associazione che non ha partecipato al percorso di coprogettazione volesse aderire a questa convenzione. Gori (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) risponde che chi non ha partecipato alla coprogettazione non può aderire automaticamente alla convenzione che è l'esito condiviso dello specifico percorso amministrativo.

Sardelli, in qualità di Coordinatore delle Misericordie, comunica che, a parte la Misericordia di Lastra a Signa-Scandicci (che ancora non ha espresso la propria posizione), le altre Misericordie hanno aderito. Non ha però titolo per esprimere tali posizioni, non avendo una specifica delega.

Su richiesta di varie Associazioni si procede alla rilettura del testo della convenzione per verificare eventuali necessità di modifiche e/o di integrazioni.

Boni (Auser Sesto Fiorentino) chiede di precisare se e come l'accompagnatore professionale venga rimborsato. Francalanci risponde che per queste figure verranno rimborsate le spese previste per i volontari (assicurazione, DPI, formazione).

Pettini (Auser Sesto Fiorentino) chiede chiarimenti in merito al servizio di supporto sugli scuolabus comunali che attualmente è svolto solo presso il Comune di Sesto Fiorentino.

Boni (Auser Sesto Fiorentino) chiede chiarimenti sull'art. 4 relativamente alle sanzioni. Bigoni (Società della Salute) spiega che si tratta dell'attivazione di una procedura prevista di norma in tutti i contratti, anche se non esplicitata. In caso di avvio di procedure sanzionatorie, si sentirà comunque prima il parere della Cabina di regia.

Sull'art. 7 le Associazioni chiedono che, oltre all'organismo indicato (Cabina di regia), venga mantenuto nella convenzione un organismo analogo all'attuale Gruppo di Monitoraggio di cui Esculapio dovrebbe far parte (attualmente invece lo è solo su invito) per la valutazione di problematiche operative e organizzative dei servizi, con il coinvolgimento del Presidente della Consulta del Terzo Settore. La richiesta è condivisa e la convenzione sarà aggiornata con la previsione di un Gruppo di verifica.

Sull'art. 12 Pettini (Auser Sesto Fiorentino) chiede che venga rivista la tempistica dei pagamenti, con l'anticipo di una percentuale significativa rispetto al preventivo spesa autorizzato o alla spesa storica.

La Cava (Humanitas Scandicci) propone di operare come fa la Azienda USL per i rimborsi del trasporto sanitario.

Lapini (Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio) ipotizza di valutare il rimborso del 60% della spesa del bimestre precedente in attesa della validazione dei servizi svolti da parte di Esculapio.

Sticci (Società della Salute) risponde che i pagamenti dei rimborsi hanno tempi lunghi anche per via della procedura di verifica dei servizi effettivamente svolti che si potrà cercare di migliorare con il supporto di Esculapio e comunque viene deciso che tutta la materia sarà oggetto di confronto nell'ambito della Cabina di regia.

Francalanci (Società della Salute) precisa che andranno fatte delle simulazioni perché il servizio storico non sarà uguale a quello risultante dalla nuova convenzione.

Pettini (Auser Sesto Fiorentino) suggerisce di rivedere la modalità a partire dal 2024

Gori (Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa) conferma che la Cabina di regia può ridefinire tutte le modalità specifiche.

La Misericordia di Bivigliano chiede come saranno conteggiate le tipologie di spesa previste come rimborsabili. Francalanci (Società della Salute) risponde che anche questo sarà valutato in Cabina di regia, che potrebbe anche prendere in considerazione altre tipologie di spesa, quali, ad esempio, il pedaggio autostradale.

Per quanto riguarda il conteggio del costo chilometrico delle tabelle ACI, su proposta di La Cava (Humanitas Scandicci) si concorda di prendere come riferimento quelle al 30 settembre 2023, ipotizzando l'avvio della vigenza della nuova convenzione al 1° ottobre 2023.

Viene ricordato che, come concordato tra le parti nell'incontro di coprogettazione del 9 marzo 2023, tra aprile e luglio si sono svolti vari incontri di un Gruppo di lavoro cui hanno partecipato un gruppo di Associazioni incaricato (Humanitas Scandicci, Auser Scandicci e Misericordia di Lastra a Signa-Scandicci), i referenti della Società della Salute e la Presidente della Consulta del Terzo Settore. Questo Gruppo aveva come obiettivo una valutazione più approfondita e dettagliata rispetto alle metodologie e ai parametri di computo del costo standard per i servizi ai fini del rimborso delle spese effettivamente sostenute che ha avuto come risultato un documento metodologico predisposto dalla Società della Salute da allegare alla convenzione.

Proprio con riferimento a quest'ultimo documento, La Cava (Humanitas Scandicci) presenta una Nota delle Associazioni (anch'essa da allegare alla convenzione), da cui si risulta che alcuni dei criteri di calcolo non sono realmente condivisi e che sono stati accettati solo per senso di responsabilità.

La Presidente della Società della Salute esprime perplessità per questa posizione manifestata dalle Associazioni e, pur prendendo atto che le stesse si dichiarano comunque disposte alla sottoscrizione della nuova convenzione, ritiene che questa valutazione non sia una buona premessa.

La Cava (Humanitas Scandicci) ribadisce che le Associazioni hanno espresso sempre dubbi sull'approccio iniziale del rimborso chilometrico basato sulle tabelle ACI ed evidenzia che in altre realtà (ad esempio Firenze) sono state fatte scelte diverse. Analoga posizione viene espressa da Bartalucci (Auser Scandicci).

D'Andrea precisa che anche per lui i criteri di calcolo non sono ottimali, ma in un tavolo di coprogettazione si deve arrivare a un accordo che è un compromesso tra le parti e quindi la Misericordia di Campi Bisenzio sottoscriverà la convenzione non per senso di responsabilità, ma perché è l'esito di un percorso.

Pettini (Auser Sesto Fiorentino) riconosce che la conclusione della fase di coprogettazione ha evidenziato punti di vista diversi tra le Associazioni, ma ritiene che per tutti sia stata un'importante esperienza di applicazione delle nuove procedure amministrative previste dal Codice del Terzo Settore che permetterà di svolgere meglio successivi analoghi percorsi.

Lenzi (Pubblica Assistenza di Signa) teme che con questa nuova modalità le Associazioni non siano in grado di garantire tutti i servizi.

Lapini (Pubblica Assistenza di Campi Bisenzio) condivide la Nota presentata, ma apprezza anche il grande lavoro svolto da tutti i componenti del tavolo di coprogettazione.

Francalanci tiene a precisare come tutto il lavoro sia stato effettuato nel rispetto delle normative nazionali e regionali e sottolinea lo sforzo fatto dai Comuni per la messa a disposizione delle risorse aggiuntive necessarie per garantire questo importante servizio.

ESITO APPROVAZIONE CONVENZIONE

Integrata con la Nota delle Associazioni, la documentazione, così come emendata alla luce della discussione svolta, ottiene l'unanimità dei presenti, a eccezione della Misericordia di Lastra a Signa-Scandicci che richiede ancora qualche giorno per una decisione. Per questa Associazione e per le altre Associazioni assenti si rinvia a una comunicazione da parte della Presidente della Consulta del Terzo Settore.

Dopo aver ringraziato tutti i partecipanti, il Direttore della Società della Salute dichiara conclusa la seduta alle ore 21:15.

VERBALE n. 5 dell'11 settembre 2023 - Integrazione

In data 28 e 30 settembre 2023 sono pervenute dal Presidente della Consulta del Terzo Settore due comunicazioni circa l'adesione alla convenzione da parte della Misericordia di Lastra a Signa-Scandicci e delle altre Associazioni assenti all'incontro dell'11 settembre 2023, pertanto la documentazione discussa ed emendata in quell'occasione ottiene l'unanimità dei partner ed è da intendersi approvata dal Tavolo di coprogettazione.

La Società della Salute si riserva di approvare con proprio provvedimento i verbali e la documentazione approvata dal tavolo.

Il testo della Convenzione, approvato dai partecipanti al tavolo di coprogettazione ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990 e della legge regionale n. 65/2020, sarà sottoscritto con decorrenza dal 1° ottobre 2023.

ALLEGATO B - Metodologia di computo del costo standard per i servizi ai fini del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate ai sensi del decreto ministeriale n. 72/2021 (art. 11, comma 1)

Il calcolo del costo standard avviene a partire dal costo chilometrico ACI (rilevato al giorno precedente la data di entrata in vigore della convenzione) distinto per le tre seguenti tipologie di mezzi utilizzati dagli enti partner per l'effettuazione del servizio:

1. autovettura: FIAT QUBO 1.3 95CV (gasolio);
2. mezzo attrezzato: FIAT DOBLÒ 1.6 - 120CV (gasolio);
3. pulmino: FIAT DUCATO 2019 - 2.3 MJT2 160CV (gasolio).

Al fine di determinare la componente non proporzionale del costo chilometrico, viene utilizzata la media dei chilometri percorsi nel 2022 dai mezzi riconducibili alle tre tipologie di cui sopra, pari a 7.500 chilometri. I costi non proporzionali ricomprendono:

- la quota interessi sul capitale di acquisto;
- la tassa automobilistica;
- l'assicurazione R.C.A..

Per ciascuna tipologia di mezzo il valore così ottenuto è sommato a quello della componente proporzionale. I costi proporzionali ricomprendono:

- la quota capitale dell'ammortamento sull'acquisto dei veicoli;
- il carburante;
- gli pneumatici;
- le manutenzioni e le riparazioni.

Sono poi riconosciute le spese generali nella misura del 15%, secondo quanto indicato nelle *"Linee guida del trasporto sociale"* pubblicate dal CESVOT - insieme alle principali reti del volontariato - per conto di Regione Toscana e ANCI nel luglio 2016. Tale riconoscimento avviene al termine di ogni annualità con riferimento al fatturato dell'anno e con ripartizione in base al numero di servizi svolti. Tra le spese generali rientrano:

- le spese generali di competenza (utenze, energia, internet, acqua, tasse comunali, telepass);
- gli eventuali affitti, gli interessi su mutuo e l'ammortamento degli immobili destinati al servizio;
- le spese di cancelleria;
- le spese per attrezzature di ufficio.

Viene poi riconosciuta un'ulteriore maggiorazione sul costo chilometrico, quale quota di ammortamento della spesa sostenuta per attrezzare i veicoli. Tale maggiorazione è calcolata secondo la metodologia dell'ammortamento tecnico prevista dall'ACI e differenziata a seconda della tipologia di attrezzatura del mezzo, come di seguito indicato:

- installazione di una pedana elettrica: maggiorazione di € 0,102 a chilometro (calcolata prevedendo una "vita utile" dell'attrezzatura di 6 anni e un tasso di interesse del 5%);
- ribassamento del pianale: maggiorazione di € 0,086 a chilometro (calcolata prevedendo una "vita utile" dell'attrezzatura di 20 anni e un tasso di interesse del 5%).

Al fine di diminuire l'impatto ambientale del servizio, in caso di accompagnamenti multipli viene infine valorizzato in termini chilometrici il tempo di sosta richiesto per la salita di un nuovo passeggero (stimato in 7 chilometri per 10 minuti di sosta) e a tale valore chilometrico viene applicato il costo chilometrico (nella sua componente proporzionale) relativo alle tipologie di mezzi utilizzati dagli enti partner per l'effettuazione del servizio (come sopra indicati).

Per il servizio di accompagnamento degli alunni con disabilità sugli scuolabus comunali, il costo chilometrico standard, come sopra calcolato, sarà applicato alla distanza che separa la sede dell'ente partner individuato per la sua realizzazione e il luogo di avvio del servizio, prevedendo che lo spostamento in questione avvenga sempre e comunque con l'autovettura.

ALLEGATO C - Nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679

**Nomina e designazione del Responsabile del trattamento dati
ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679**

TRA

la Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest, nella persona del Direttore dott. Andrea Francalanci, con sede in via Gramsci n. 561 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) C.F. - P.IVA 05517820485, di seguito anche come “Società della Salute” o “SDS”,

E

La Società/Coop/Associazione..... con sede legale in aCAP, nella persona di....., nato a il in qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la Società/Cooperativa/Associazione/....., di seguito denominato anche come “Responsabile” o “Società/Cooperativa/Associazione” o “Soggetto attuatore”,

congiuntamente anche come le “Parti”

Premesso che:

- l'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 (General Data Protection Regulation), di seguito anche GDPR, prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento (SDS) da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

• l'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

- la SDS e la (Soggetto attuatore) hanno sottoscritto in dataREP n.....del..... una convenzione/accordo avente ad oggetto “**GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST**”;

• ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

• il Titolare ha affidato alla società/Coop. _____ (di seguito “Responsabile” o “Fornitore”, e congiuntamente con il Titolare, “Parti”) l'attività di _____, come da convenzione/contratto sopra

citato e che comporta il trattamento di dati personali di titolarità della SDS;

- tenuto conto delle attività di trattamento necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, previa valutazione di quanto imposto dal Regolamento (UE) n. 2016/679, il Titolare ha ritenuto che il Responsabile presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate a soddisfare i requisiti del Regolamento (UE) n. 2016/679 ed a garantire la tutela dei diritti e le libertà degli interessati coinvolti nelle suddette attività di trattamento;
- con il presente atto, relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie e/o opportune per dare esecuzione agli obblighi concordati tra le Parti, il Titolare vincola il Responsabile a trattare i propri dati personali nel rispetto delle istruzioni di seguito fornite;
- tale nomina non comporta alcuna modifica della qualifica professionale del Responsabile e/o degli obblighi concordati tra le Parti.

Tutto quanto sopra premesso

la Società della Salute, in qualità di Titolare del Trattamento, con la presente

NOMINA

in attuazione alle disposizioni del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2016/679/UE (nel seguito “GDPR”),

la società/Coop _____ RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’art. 28 del GDPR per il trattamento dei dati personali di cui è Titolare la Società e di cui il Responsabile può venire a conoscenza nell’esercizio delle attività espletate per conto del Titolare relativamente alla gestione del **SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE DELLA SOCIETA’ DELLA SALUTE FIORENTINA NORD OVEST** affidati dal Titolare al Responsabile e meglio descritti nella Convenzione dettagliata in premessa.

Articolo 1 - Natura e finalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

Articolo 2 - Categorie di dati personali trattati

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- dati personali, di cui all’art. 4 n. 1 del GDPR;
- dati rientranti nelle categorie “particolari” di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all’art. 9 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza di cui è Titolare la Società.

Articolo 3 - Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati,

sono:

- utenti come individuati nella Convenzione all'art. 2;
- familiari degli utenti.

Articolo 4 - Obbligo alla riservatezza

Trattandosi di dati personali e/o c.d. sensibili, il responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e, così come previsto dal D.P.R. 62/2013 che il Responsabile si è impegnato a rispettare, al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Articolo 5 - Accesso ai dati personali

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza ai dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei; in ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

Articolo 6 - Proprietà dei dati

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Articolo 7 - Diritti sulle informazioni

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Articolo 8 - Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggio pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Articolo 9 - Cessazione del trattamento

Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

Articolo 10 - Validità e Revoca della nomina

La presente nomina inizierà a decorrere dalla data di ricezione della presente comunicazione e avrà validità per tutta la durata del rapporto giuridico intercorrente tra le Parti e potrà essere revocata a discrezione del Titolare.

La presente nomina non costituisce aggravio in capo al Responsabile, rientrando la medesima negli obblighi normativi che regolano i rapporti con il Titolare sotto il profilo privacy.

Articolo 11 - Sub-responsabili

Ai sensi dell'art. 28, par. 2 del GDPR con la presente si fornisce espressa autorizzazione scritta generale alla individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub-responsabili".

Ai sensi dell'art. 28, par. 4 del GDPR, fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo, quando un responsabile del trattamento ricorre a un altro responsabile del trattamento, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile.

L'elenco completo dei Sub-responsabili del Trattamento che possono essere incaricati dal Responsabile per l'esecuzione di attività di trattamento dei dati di cui al Contratto Principale è messo a disposizione del Titolare del trattamento.

Il Responsabile si impegna a informare anticipatamente il Titolare, anche con mezzi elettronici (ie email), laddove intenda includere un nuovo Sub-responsabile del Trattamento o intenda sostituire un Sub-responsabile del Trattamento esistente.

Articolo 12 - Designazione e autorizzazione degli incaricati)

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti autorizzati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196/2003, e ss.mm.ii..

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;
- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Articolo 13 - Diritti degli interessati

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Articolo 14 - Registro dei trattamenti

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del comma 5 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione

internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamenti, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Articolo 15 - Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati

Il responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli autorizzati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Articolo 16 - Sicurezza dei dati personali

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Articolo 17 - Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS)

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti individuati, il Responsabile deve comunicare rispetto ad ognuno i compiti e le operazioni svolte.

Articolo 18 - Durata del trattamento

La durata del trattamento è stabilita dal contratto sussistente tra le parti ed a quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 19 - Compiti e istruzioni per il Responsabile

Il Responsabile ha il potere ed il dovere di trattare i dati personali indicati nel rispetto della normativa vigente, attenendosi sia alle istruzioni di seguito fornite, sia a quelle che verranno rese note dal Titolare mediante procedure e/o comunicazioni specifiche.

Il Responsabile dichiara espressamente di comprendere ed accettare le istruzioni di seguito rappresentate e si obbliga a porre in essere, nell'ambito dei compiti contrattualmente affidati, tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa di riferimento in materia di tutela dei dati personali al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato e di trattamento non consentito o non conforme alla raccolta.

La nomina è valida fino alla cessazione delle operazioni di trattamento di cui al Contratto sopra richiamato, ovvero fino alla revoca anticipata per qualsiasi motivo da parte del Titolare.

Articolo 20 - Modalità di trattamento e requisiti dei dati personali

Il Responsabile si impegna:

- a trattare direttamente, o per il tramite dei propri dipendenti, collaboratori esterni, consulenti, etc. – specificamente designati incaricati del trattamento - i dati personali del Titolare, per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal Contratto, in modo lecito e secondo correttezza, nonché nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal GDPR, nonché, infine, dalle presenti istruzioni;
- non divulgare o rendere noti a terzi - per alcuna ragione ed in alcun momento, presente o futuro ed anche una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto - i dati personali ricevuti dal Titolare o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, se non previamente autorizzato per iscritto dal Titolare, fatti salvi eventuali obblighi di legge o ordini dell'Autorità Giudiziaria e/o di competenti Autorità amministrative;
- collaborare con il Titolare per garantire la puntuale osservanza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- dare immediato avviso al Titolare in caso di cessazione dei trattamenti concordati;
- non creare banche dati nuove senza espressa autorizzazione del Titolare, fatto salvo quando ciò risulti strettamente indispensabile ai fini dell'esecuzione degli obblighi assunti;
- in caso di ricezione di richieste specifiche avanzate dall'Autorità Nazionale per la protezione dei dati personali o altre autorità, a coadiuvare il Titolare per quanto di sua competenza;
- segnalare eventuali criticità al Titolare che possono mettere a repentaglio la sicurezza dei dati, al fine di consentire idonei interventi da parte dello stesso;
- coadiuvare, su richiesta, il Titolare ed i soggetti da questo indicati nella redazione della documentazione necessaria per adempiere alla normativa di settore, con riferimento ai trattamenti di dati effettuati dal Responsabile in esecuzione delle attività assegnate.

Articolo 21 - Istruzioni specifiche per il trattamento dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati

Il Responsabile deve:

- verificare la corretta osservanza delle misure previste dal Titolare in materia di archiviazione, potendo derivare gravi conseguenze da accessi non autorizzati alle informazioni oggetto di trattamento;

- prestare particolare attenzione al trattamento dei dati personali rientranti nelle categorie particolari e/o relative a condanne penali o reati degli interessati conosciuti, anche incidentalmente, in esecuzione dell'incarico affidato, procedendo alla loro raccolta e archiviazione solo ove ciò si renda necessario per lo svolgimento delle attività di competenza e istruendo in tal senso le persone autorizzate che operano all'interno della propria struttura;
- conservare la documentazione contenente dati particolari e/o relativi a condanne penali e reati adottando misure idonee al fine di evitare accessi non autorizzati ai dati, distruzione, perdita e/o qualunque violazione di dati personali;
- vigilare affinché i dati personali degli interessati vengano comunicati solo a quei soggetti preventivamente autorizzati dal Titolare (ad esempio a propri fornitori e/o subfornitori) che presentino garanzie sufficienti secondo le procedure di autorizzazione disposte e comunicate dal Titolare. Sono altresì consentite le comunicazioni richieste per legge nei confronti di soggetti pubblici;
- sottoporre preventivamente al Titolare, per una sua formale approvazione, le richieste di dati da parte di soggetti esterni;
- non diffondere i dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati degli interessati;
- segnalare eventuali criticità nella gestione della documentazione contenente dati personali, particolari e/o relativi a condanne penali e reati al fine di consentire idonei interventi da parte del Titolare.

Articolo 22 - Data Breach

Il Responsabile si impegna a notificare al Titolare, senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, e comunque entro 24 ore dalla scoperta con comunicazione da inviarsi all'indirizzo PEC del titolare, ogni violazione dei dati personali (data breach) fornendo, altresì:

- la descrizione della natura della violazione e l'indicazione delle categorie dei dati personali e il numero approssimativo di interessati coinvolti;
- comunicare il nome e i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati o di altro punto di contatto presso cui ottenere più informazioni;
- la descrizione delle probabili conseguenze;
- la descrizione delle misure adottate o di cui dispone per porre rimedio alla violazione o, quantomeno, per attenuarne i possibili effetti negativi.

Fermo quanto sopra previsto, il Responsabile si impegna a prestare ogni più ampia assistenza al Titolare al fine di consentirgli di assolvere agli obblighi di cui agli artt. 32 - 34 del GDPR.

Una volta definite le ragioni della violazione, il Responsabile di concerto con il Titolare e/o altro soggetto da quest'ultimo indicato, su richiesta, si attiverà per implementare nel minor tempo possibile tutte le misure di sicurezza fisiche e/o logiche e/o organizzative atte ad arginare il verificarsi di una nuova violazione della stessa specie di quella verificatasi, al riguardo anche avvalendosi dell'operato di subfornitori.

È fatto obbligo di mantenere l'assoluto riserbo sulle violazioni intercorse. Al riguardo tali notizie non dovranno essere in alcun modo diffuse in qualunque forma, anche mediante la loro messa a

disposizione o consultazione. La comunicazione della violazione è ammessa solo tra il Titolare e/o altro soggetto da questo indicati e il Responsabile, fatte salve quelle comunicazioni richieste dalla legge o da autorità pubbliche.

Articolo 23 - Valutazione di impatto e consultazione preventiva

Con riferimento agli artt. 35 e 36 del GDPR, il Responsabile si impegna, su richiesta, ad assistere il Titolare nelle attività necessarie all'assolvimento degli obblighi previsti dai succitati articoli, sulle base delle informazioni in proprio possesso, in ragione dei trattamenti svolti in qualità di Responsabile del trattamento, ivi incluse le informazioni relative agli eventuali trattamenti effettuati dai Sub - Responsabili.

Articolo 24 - Trasferimento dei dati personali

Il Responsabile assicura che nessun dato personale potrà essere trasferito all'esterno del territorio dell'Unione Europea, anche per il tramite di eventuali Sub – Responsabili, senza la preventiva e documentata autorizzazione scritta del Titolare. Qualora tale autorizzazione fosse concessa, l'attività di trasferimento dei dati personali oggetto del trattamento dovrà essere comunque disciplinata da uno specifico accordo giuridico concluso tra le Parti contenente le “Clausole Contrattuali Standard europee”, ad integrazione di quanto definito dal presente documento; nel caso in cui il Responsabile si avvalga di un Sub – Responsabile anche le intese contrattuali intercorrenti tra dette parti dovranno essere conseguentemente integrate con la previsione delle “Clausole Contrattuali Standard europee”, in modo che i medesimi obblighi incombenti sul Responsabile siano previsti anche in capo al Sub – Responsabile che effettua il trasferimento di dati presso paesi extra UE.

Articolo 25 - Attività di audit

Il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di sicurezza descritti nel presente documento e, in generale, il rispetto delle obbligazioni assunte in forza del presente atto e del GDPR, consentendo e, su richiesta, contribuendo alle attività di audit, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare o da altro soggetto da esso incaricato. I suddetti impegni di collaborazione e l'attività di audit descritta nel presente paragrafo potrà essere esercitata dal Titolare anche nei confronti degli eventuali Sub- Responsabili.

Qualora il Titolare rilevasse comportamenti difformi a quanto prescritto dalla normativa in materia nonché dalle disposizioni contenute nei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, provvederà a darne comunicazione al Responsabile e, per il tramite di questo, ai suoi Sub – Responsabili, senza che ciò possa far venire meno l'autonomia dell'attività di impresa dei soggetti controllati ovvero possa essere qualificato come ingerenza nella loro attività.

Articolo 26 - Ulteriori istruzioni

Il Responsabile comunica sollecitamente al Titolare qualsiasi modificazione di assetto organizzativo o di struttura proprietaria che dovesse intervenire successivamente all'affidamento dell'incarico, affinché il Titolare possa accertare l'eventuale sopravvenuta mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa

o il venir meno delle garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per il corretto trattamento dei dati oggetto della presente nomina.

Il Responsabile informa prontamente il Titolare delle eventuali carenze, situazioni anomale o di emergenza rilevate nell'ambito del servizio erogato - in particolare ove ciò possa riguardare il trattamento dei dati personali e le misure di sicurezza adottate dal Responsabile - e di ogni altro episodio o fatto rilevante che intervenga e che riguardi comunque l'applicazione del GDPR (ad es. richieste del Garante, esito delle ispezioni svolte dalle Autorità, ecc.) o della normativa nazionale ancorché applicabile.

Articolo 27 - DPO

Il Responsabile è tenuto a collaborare e a coadiuvare il DPO nominato dal Titolare nello svolgimento delle attività da questo effettuate.

Articolo 28 - Codici di Condotta e Certificazioni

Il Responsabile si impegna a comunicare al Titolare l'adesione a codici di condotta approvati ai sensi dell'art. 40 del Regolamento, e/o l'ottenimento di certificazioni che impattano sui servizi offerti al Titolare, intendendo anche quelle disciplinate dall'art. 42 del Regolamento.

Articolo 29 – Norme finali e responsabilità

Il Titolare, poste le suddette istruzioni e fermi i compiti sopra individuati, si riserva, nell'ambito del proprio ruolo, di impartire per iscritto eventuali ulteriori istruzioni che dovessero risultare necessarie per il corretto e conforme svolgimento delle attività di trattamento dei dati collegate all'accordo vigente tra le Parti, anche a completamento ed integrazione di quanto sopra definito.

Il Responsabile dichiara sin d'ora di mantenere indenne e manlevato il Titolare da qualsiasi danno, onere, spesa e conseguenza che dovesse derivare al Titolare stesso a seguito della violazione, da parte del Responsabile o di suoi Sub – Responsabili, degli impegni relativi al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali o delle istruzioni contenute negli atti di nomina a responsabile del trattamento, anche in seguito a comportamenti addebitabili ai loro dipendenti, rappresentanti, collaboratori a qualsiasi titolo.

_____, li _____

p. Società della Salute Fiorentina Nord-Ovest

Il Direttore _____

p. Società/Cooperativa/Associazione

Rappresentante legale _____

ALLEGATO D - Inadempimenti e sanzioni

TABELLA A - Sanzioni di cui all'art. 16, comma 3

Tipologia di inadempimento	Sanzione	Riferimento convenzione
<i>Ritardo nell'indicazione dell'ente partner entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta di attivazione</i>	Riduzione del rimborso spese spettante al coordinamento operativo pari al 10% del valore del costo standard rimborsabile del singolo servizio commisurato al numero dei giorni di ritardo	Art. 6, comma 4
<i>Ritardo nell'attivazione del servizio entro un termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta</i>	Riduzione del rimborso spese spettante all'ente partner pari al 20 % del valore del costo standard rimborsabile del singolo servizio commisurato in base al numero dei giorni di ritardo	Art. 6, comma 4
<i>Ritardo nella presa in carico della persona beneficiaria del servizio entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di attivazione</i>	Riduzione del rimborso spese spettante all'ente partner pari al 20% del valore del costo standard rimborsabile del singolo servizio commisurato al numero dei giorni di ritardo	Art. 9, comma 1, lettera a)

TABELLA B) - Inadempimenti di cui all'art. 16, comma 6

Tipologia di inadempimento	Condizione per l'esercizio del recesso
<i>Cancellazione dell'ente partner dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)</i>	Decadenza dell'ente partner che ha perso la qualifica con decorrenza del recesso dalla data della sua perdita
<i>Inadempimenti gravi della presente convenzione</i>	Decadenza dell'ente partner con decorrenza dalla data in cui la SdS ha verificato l'inadempimento di cui all'art. 16, comma 6, lett. b), dopo aver provveduto alla messa in mora e all'indicazione di un termine congruo per il suo superamento
<i>Inadempienza agli obblighi relativi all'accREDITAMENTO di cui alla legge regionale n. 82/2009</i>	Decadenza dell'ente partner con decorrenza del recesso dalla data di revoca, decadenza o sospensione dell'accREDITAMENTO
<i>Attribuzione di incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto a ex dipendenti degli enti consorziati della SdS che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Pubblica Amministrazione nei confronti degli enti partner</i>	Decadenza dell'ente partner con decorrenza del recesso dalla data in cui si è verificata la condizione di cui all'art. 16, comma 6, lett. d)
<i>Mancata comunicazione alla SdS e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei confronti dei dirigenti o degli amministratori dell'ente partner</i>	Decadenza dell'ente partner con decorrenza del recesso dalla data in cui si è verificata la condizione di cui all'art. 16, comma 6, lett. e)
<i>Reiterata assenza di un DURC regolare</i>	Decadenza dell'ente partner con decorrenza del recesso dalla data in cui si è verificata la mancata presentazione di un DURC, a seguito di seconda richiesta da parte della SdS con esito negativo
<i>Comunicazione da parte della Prefettura (Ufficio territoriale del Governo) delle informazioni interdittive di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011</i>	Decadenza dell'ente partner con decorrenza del recesso dalla data in cui si è verificata la situazione di cui all'art. 16, comma 6, lett. g)
<i>Grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale</i>	Decadenza dell'ente partner con decorrenza del recesso dalla data in cui la SdS ha verificato l'inadempimento di cui all'art. 16, comma 4, lett. h), dopo aver provveduto alla messa in mora e all'indicazione di un termine congruo per il suo superamento
<i>Violazione di norme che hanno comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria</i>	Decadenza dell'ente partner con decorrenza del recesso dalla data in cui si è verificata la situazione di cui all'art. 16, comma 6, lett. i)